



MPS

previdenza

Previdenza per te

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO
È COMPOSTO DALLA NOTA INFORMATIVA
(COMPENSIVA DI GLOSSARIO), DAL REGOLAMENTO,
DAL DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE E DAL
DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI.

AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA



Fondo Pensione Aperto
Iscritto all'Albo tenuto
dalla Covip con il n. 5

edizione marzo 2019

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia



Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa e/o
Previdenziale ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA RISERVATA

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente:

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**
- ✉ E-mail info@axa-mps.it, indicare nell'oggetto *Assistenza Area Riservata*
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)



**My AXA è la nuova App dedicata
a tutti i nostri clienti.**

**Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



AXA MPS Previdenza per Te

Fondo Pensione Aperto

Regolamento indice

Parte I - Identificazione e scopo del Fondo

Art. 1.	Denominazione	3
Art. 2.	Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività	3
Art. 3.	Scopo	3

Parte II - Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

Art. 4.	Regime della forma pensionistica	3
Art. 5.	Destinatari	3
Art. 6.	Scelte di investimento	4
Art. 7.	Gestione degli investimenti	5
Art. 8.	Spese	7

Parte III - Contribuzione e prestazioni

Art. 9.	Contribuzione	8
Art. 10.	Determinazione della posizione individuale	8
Art. 11.	Prestazioni pensionistiche	9
Art. 12.	Erogazione della rendita	10
Art. 13.	Trasferimento e riscatto della posizione individuale	10
Art. 14.	Anticipazioni	11
Art. 15.	Prestazioni assicurative accessorie	11

Parte IV - Profili organizzativi

Art. 16.	Separatezza patrimoniale e contabile	11
Art. 17.	Banca depositaria	12
Art. 18.	Responsabile	12
Art. 19.	Organismo di sorveglianza	12
Art. 20.	Conflitti di interesse	12
Art. 21.	Scritture contabili	

Parte V - Rapporti con gli aderenti

Art. 22.	Modalità di adesione	13
Art. 23.	Trasparenza nei confronti degli aderenti	13
Art. 24.	Comunicazioni e reclami	13

Parte VI - Norme finali

Art. 25.	Modifiche al Regolamento	14
Art. 26.	Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	14
Art. 27.	Cessione del Fondo	14
Art. 28.	Rinvio	14

Allegato n.1.	Disposizioni in materia di Responsabile	15
Allegato n.2.	Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza	17
Allegato n.3.	Condizioni e modalità di erogazione delle rendite Regolamento della Gestione Speciale "MPV12"	20
Allegato n.4.	Condizioni della prestazione assicurativa accessoria in caso di malattie gravi e premorienza	26

Regolamento

Parte I - Identificazione e scopo del fondo

Art. 1 - Denominazione

- 1 “AXA MPS Previdenza per Te - Fondo Pensione Aperto”, è un Fondo Pensione Aperto, di seguito definito “Fondo”, regolato ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n.252, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito “Decreto”.

Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività

- 1 La AXA MPS Assicurazioni Vita SpA, di seguito definita “Compagnia”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 08.01.2008, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, sentita l’IVASS, con provvedimento in data 20.12.2007; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il regolamento del Fondo.
- 2 Il Fondo è stato istituito dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con IVASS, con provvedimento del 22 luglio 1998.
- 3 Il Fondo è iscritto al n. 5 dell’albo tenuto dalla COVIP
- 4 L’attività relativa al Fondo è svolta in Roma, presso la sede della Compagnia.

Art. 3 - Scopo

- 1 Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Parte II - Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

- 1 Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

- 1 L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi od i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
- 2 Ai sensi dell’articolo 8 comma 7 del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

Art. 6 - Scelte di investimento

- 1** Il Fondo è articolato in cinque comparti come di seguito specificati:
 “Comparto Moneta”
 “Comparto Stabilità”
 “Comparto Mista”
 “Comparto Crescita”
 “Comparto Garantita”. Questo ultimo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR. Inoltre, è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell'iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l'erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA). L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
- 2** L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.
- 3** All'atto dell'adesione, l'aderente, in alternativa all'investimento in uno o più comparti del Fondo, può aderire, in base all'età di pensionamento prevista, al percorso Life Cycle.
 Tale percorso prevede la riallocazione automatica e progressiva della posizione individuale e dei versamenti contributivi a scadenze predeterminate, individuate in funzione degli anni rimanenti alla data di pensionamento prevista.
 Nello specifico, il percorso Life Cycle prevede che la posizione individuale e i relativi versamenti contributivi siano ripartiti in una combinazione di comparti con profilo di rischio progressivamente decrescente, in funzione dell'approssimarsi della data di pensionamento, così come esemplificato nella tabella seguente.

Percorso Life Cycle

Anni mancanti alla pensione		Più di 25	25-20	20-15	15-10	10-5	5-0
Comparti	Garantita	-	-	-	10%	40%	50%
	Moneta	-	-	10%	20%	30%	50%
	Stabilità	-	-	20%	60%	30%	-
	Mista	-	30%	60%	10%	-	-
	Crescita	100%	70%	10%	-	-	-

Sopraggiunta l'età di pensionamento, la posizione individuale sarà automaticamente trasferita nel comparto “Garantita” nel quale confluiranno anche i successivi contributi.

La riallocazione della posizione individuale e dei versamenti contributivi, viene realizzata in funzione degli anni rimanenti alla data di pensionamento prevista, dichiarata dall'aderente all'atto dell'adesione. Prima della data prevista per la riallocazione automatica della posizione individuale, la Compagnia comunicherà all'aderente la ripartizione tra i comparti in essere al momento del passaggio e la nuova combinazione di comparti prevista dal percorso.

L'aderente, successivamente all'adesione, può modificare la propria scelta di investimento dei contributi, vale a dire può passare dall'investimento in singoli comparti del Fondo all'adesione al percorso Life Cycle e viceversa, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In tali casi, l'intera posizione individuale e i versamenti contributivi successivi sono suddivisi, all'atto della riallocazione, sulla base delle nuove percentuali fissate dall'aderente ovvero previste dal percorso stesso.

Art. 7 - Gestione degli investimenti

- 1** La Compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
- 2** La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purchè i loro programmi ed i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE ed i fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare chiusi, di diritto italiano.
- 3** Ferma restando la responsabilità della Compagnia nei confronti degli aderenti, la Compagnia può affidare a soggetti di cui all'art.6 comma 1, lett. a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
- 4** In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
- 5** La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:
 - a) "Comparto Moneta"**
 - i) Attua una politica volta a perseguire una struttura di portafoglio composta da titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e/o con warrants), certificati di deposito, cambiali finanziarie, parti di O.I.C.R. e quote di fondi chiusi, di emittenti sia italiani che esteri. Gli investimenti in titoli di capitale potranno essere presenti nel portafoglio solo se provenienti da conversione di obbligazioni convertibili e/o con warrants.
 - ii) Gli investimenti in titoli di debito potranno essere presenti nel portafoglio per un valore fino al 100% del patrimonio medesimo. È possibile una componente residuale in azioni (comunque non superiore al 10% del patrimonio del comparto). In ogni caso, il controvalore dei valori mobiliari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo non potrà essere superiore al 30% del portafoglio complessivo.
 - b) "Comparto Stabilità"**
 - i) Attua una politica di investimento orientata verso titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e con warrants), certificati di deposito, cambiali finanziarie, parti di O.I.C.R., quote di fondi chiusi e, in misura moderata, titoli di capitale, warrants e diritti di opzione, di emittenti sia italiani che esteri.
 - ii) Gli investimenti in titoli di debito potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 90% del patrimonio medesimo, i titoli di capitale non potranno eccedere il 40%. In ogni caso, il controvalore dei valori mobiliari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo non potrà superare il 30% del portafoglio complessivo.
 - c) "Comparto Mista"**
 - i) Attua una politica di investimento volta a perseguire una struttura di portafoglio orientata verso una composizione mista, in maniera equilibrata, tra titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e con warrants), certificati di deposito, cambiali finanziarie, parti di O.I.C.R., quote di fondi chiusi e titoli di capitale, warrants e diritti di opzione, di emittenti sia italiani che esteri.
 - ii) Gli investimenti in titoli di debito potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 70% del patrimonio medesimo, i titoli di capitale non potranno eccedere il 70%. In ogni caso, il controvalore dei valori mobiliari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo, non potrà essere superiore al 30% del portafoglio complessivo.
 - d) "Comparto Crescita"**
 - i) Attua una politica d'investimento orientata verso titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e/o con warrants), certificati di deposito,

cambiali finanziarie, parti di O.I.C.R., quote di fondi chiusi e, con maggiore propensione, titoli di capitale, warrants e diritti di opzione, di emittenti sia italiani che esteri.

- ii) Gli investimenti in titoli di debito potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 50% del patrimonio medesimo, i titoli di capitale non potranno eccedere il 90%. In ogni caso, il controvalore dei valori mobiliari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo, non potrà superare il 30% del portafoglio complessivo.

e) “Comparto Garantita”

- i) La Compagnia si impegna a garantire la restituzione del capitale e l'idoneità a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che siano almeno pari o superiori, in un orizzonte temporale pluriennale, a quelli del TFR.

- ii) Attua una politica volta a perseguire una struttura di portafoglio composta da obbligazioni (Titoli di stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e con warrants), certificati di deposito, cambiali finanziarie, parti di OICR, quote di fondi chiusi e, in misura moderata, azioni, warrants e diritti di opzione, di emittenti italiani ed esteri.

- iii) Gli investimenti in titoli di debito potranno essere presenti nel portafoglio per un valore fino al 100% del patrimonio medesimo, i titoli di capitale non potranno superare il 15%. In ogni caso, il controvalore dei valori mobiliari denominati in valuta estera, non potrà superare il 30% del portafoglio complessivo.

- iv) L'adesione al comparto denominato “Garantita” attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

- v) L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali ed anticipazioni capitalizzati al tasso annuo di interesse composto, nelle percentuali sotto riportate, per il periodo intercorrente fra la data di assegnazione delle quote e il primo giorno di valorizzazione utile successivo al verificarsi di uno degli eventi che danno diritto alla prestazione:

1. per le contribuzioni incassate dal Fondo fino alla data del 1° agosto 2000 il tasso annuo di interesse garantito è pari al 2,625%;
2. per le contribuzioni incassate dal Fondo successivamente alla suddetta data e fino al 29 febbraio 2004 il tasso annuo di interesse garantito è pari al 2,25%;
3. per le contribuzioni incassate dal Fondo successivamente alla data del 29 febbraio 2004 e fino alla data del 31 maggio 2006 il tasso annuo di interesse garantito è pari all'1,25%;
4. per le contribuzioni incassate dal Fondo successivamente alla data del 31 maggio 2006 e fino alla data del 14 luglio 2016 il tasso annuo di interesse garantito è pari all'1,75%;
5. per le contribuzioni incassate dal Fondo successivamente alla data del 14 luglio 2016 il tasso annuo di interesse garantito è pari allo 0,00%.

- vi) Per i contributi netti si intendono i contributi di cui all'art. 10, comma 2.

- vii) Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

1. esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11;
2. riscatto per decesso;
3. riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
4. riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;

- viii) In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell' art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.

La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi ed i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art. 8 - Spese

- 1 L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto di adesione:
 - i) Una commissione "una tantum" a carico dell'aderente.
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - i) direttamente a carico dell'aderente: una commissione pari a 25,00 euro, applicata annualmente.
 - ii) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto, una commissione di gestione percentuale a carico del fondo:
 - (a) Comparto Moneta 0,275% - trimestrale - (pari a 1,10% su base annua)
 - (b) Comparto Stabilità 0,275% - trimestrale - (pari a 1,10% su base annua)
 - (c) Comparto Mista 0,35% - trimestrale - (pari a 1,40% su base annua)
 - (d) Comparto Crescita 0,40% - trimestrale - (pari a 1,60% su base annua)
 - (e) Comparto Garantita 0,30% - trimestrale - (pari a 1,20% su base annua)
 - iii) Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia.
 - iv) Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
 - c) spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - i) 50,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 13;
 - ii) 20,00 euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 13 e in caso di prestazione pensionistica ai sensi dell'art. 11;
 - iii) 20,00 euro in caso di anticipazioni, ai sensi dell'art. 14;
 - iv) Nessuna spesa per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi dell'art. 6 comma 2;
 - v) **Per gli aderenti al percorso Life Cycle:**
 - nessuna spesa in fase di adesione al percorso, ai sensi dell'articolo 6 comma 3;
 - **50 euro** prelevati in occasione di ciascuna riallocazione automatica prevista all'interno del percorso stesso alle scadenze indicate, ai sensi dell'articolo 6 comma 3. Tale spesa non sarà applicata in occasione della prima riallocazione qualora il periodo maturato all'interno del percorso Life Cycle sia inferiore a 24 mesi.

In tutti gli altri casi:

 - nessuna spesa per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi dell'art. 6 comma 3.
 - d) Spesa relative alla fase di erogazione delle rendite quali riportate nell'allegato n. 3;
 - e) Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie, quali riportate nell'allegato n. 4.
 - f) Spese relative alla Prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea:
 - 5,00 euro prelevati su ciascuna rata trimestrale erogata.
- 2 L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazione dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di quote differenti.
- 3 Sono a carico della Compagnia tutte le spese ed oneri non individuati dalle precedenti disposizioni.
- 4 Nella redazione della Nota Informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

Parte III - Contribuzioni e prestazioni

Art. 9 - Contribuzione

- 1** La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
- 2** I lavoratori, che aderiscono su base collettiva, fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
- 3** I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
- 4** L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
- 5** I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
- 6** È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 7** L'aderente può decidere di proseguire l'adesione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

- 1** La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2** Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art. 8, comma 1, lett. b sub i, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate. Limitatamente ai versamenti effettuati fino alla data del 30/12/2000, tali contributi netti sono ridotti ulteriormente dei costi indirettamente a carico dell'aderente di cui all'art. 8 comma 1 lett. b sub ii .
- 3** La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
- 4** Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- 5** La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza quindicinale, rispettivamente il 15 di ogni mese od il primo giorno lavorativo successivo al 15 se lo stesso coincide con giornata festiva, ovvero l'ultimo giorno di borsa aperto alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

- 1** Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'Art. 9 comma 7 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2** Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3** Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4** L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 5** L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 6** Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
- 7** Nel caso non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
- 8** In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
- 9** L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 10** L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 11** Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 12** L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione della rendita

- 1** A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2** L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - a) una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alle persone da lui designate;
 - b) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta all'aderente o in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e per un periodo variabile, a scelta dell'aderente stesso, tra un minimo di 5 (cinque) anni ad un massimo di 10 (dieci) anni; successivamente tale rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita.
- 3** Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
- 4** Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della popolazione individuale

- 1** L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
- 2** L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
- 3** Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
- 4** In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione dell'aderente, rimane acquisita al Fondo.
- 5** Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6	La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7	Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1	L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2	Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3	Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4	Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5	Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente ed in qualsiasi momento.
6	Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 15 - Prestazioni assicurative accessorie

1	Il Fondo prevede le seguenti prestazioni: a) premorienza e malattie gravi con invalidità;
2	L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo, previa consegna di tutta la documentazione che regola il rapporto contrattuale ed i relativi strumenti informativi a beneficio dell'aderente.
3	Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.

Parte IV - Profili Organizzativi

Art. 16 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1	Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2	Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3	Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.

- | | |
|----------|--|
| 4 | La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti. |
| 5 | Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi. |
| 6 | La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto. |
| 7 | Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote. |

Art. 17 - Banca depositaria

- | | |
|----------|--|
| 1 | La custodia del patrimonio del Fondo è affidata a State Street Bank International GmbH Succursale Italia, di seguito "Banca Depositaria", con sede in Milano. |
| 2 | La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla Banca Depositaria, la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In ogni caso l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che: <ul style="list-style-type: none"> a) la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge; b) la conseguente modifica del Regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP; c) il patrimonio del Fondo sia stato trasferito presso la nuova banca depositaria. |
| 3 | Le funzioni della Banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente. |

Art. 18 - Responsabile

- | | |
|----------|--|
| 1 | La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto. |
| 2 | Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1. |

Art. 19 - Organismo di sorveglianza

- | | |
|----------|---|
| 1 | È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto. |
| 2 | Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2. |

Art. 20 - Conflitti di interesse

- | | |
|----------|---|
| 1 | La gestione del Fondo viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. |
|----------|---|

Art. 21 - Scritture contabili

- | | |
|----------|--|
| 1 | La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP. |
| 2 | La Compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo. |

Parte V - Rapporti con gli Aderenti

Art. 22 - Modalità di adesione

- 1** L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2** L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
- 3** Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4** L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 26.
- 5** In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

- 1** La Compagnia mette a disposizione degli aderenti il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la Nota Informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art. 14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati con eventuale recupero delle spese.
- 2** In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

- 1** La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

Parte VI - Norme Finali

Art. 25 - Modifiche al regolamento

- 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 26.

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

- 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni.

In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.
- 2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
- 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27 - Cessione del fondo

- 1 Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art. 28 - Rinvio

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Allegato n.1. Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 – Nomina e cessazione dall'incarico

- 1 Il CdA della Compagnia nomina, conferendogli i relativi poteri, il Responsabile del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4 Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 – Requisiti e incompatibilità

- 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2 L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art. 3 – Decadenza

- 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 – Retribuzione

- 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dal C.d.A. della Compagnia all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 – Autonomia del Responsabile

- 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 – Doveri del Responsabile

- 1 Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
- 2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente

gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal Regolamento;

- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
- b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
 - i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;
 - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
- c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:
 - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di Banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di premorienza e malattie gravi con invalidità.

4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 – Rapporti con la COVIP

1 Il Responsabile:

- a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 – Responsabilità

1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.

2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli art.2392, 2393, 2394, 2394bis, 2395 del codice civile.

Allegato n.2. Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1 Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

Art. 2 – Composizione dell'Organismo

- 1 L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla Compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
- 2 Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
- 3 Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

Art. 3 – Designazione e durata dell'incarico dei componenti

- 1 I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la Compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.
- 2 Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art.2, comma 2, del presente Allegato, la Compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
- 3 Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della Compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.
- 4 Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
- 5 I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 6 I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.

Art. 4 – Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

- 1 I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
- 2 L'Organo di amministrazione della Compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
- 3 In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
- 4 La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.

- 5** L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art. 5 – Remunerazione

- 1** La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della Compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2** Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3** Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla Compagnia né sul Fondo.

Art. 6 – Compiti dell'Organismo

- 1** L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della Compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
- a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
- 2** L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
- a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
- 3** L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
- 4** L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art. 7 – Modalità di funzionamento

- 1** Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo.
- 2** In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla Compagnia più anziano anagraficamente.
- 3** Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
- 4** L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5 L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della Compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.

6 Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Compagnia.

Art. 8 – Responsabilità

1 I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

2 All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

Allegato n.3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

Criteri di individuazione del coefficiente da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita

L'importo annuo della rendita vitalizia immediata viene determinato moltiplicando il montante contributivo (netto di imposta dovuta ai sensi di legge) per il coefficiente di conversione di cui alla tabella allegata, avuto riguardo alla periodicità di erogazione prescelta, relativo all'età raggiunta dall'aderente all'atto della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del FONDO PENSIONE.

Il risultato ottenuto deve essere diviso per 1.000.

Con criteri analoghi vengono determinate le altre prestazioni pensionistiche previste all'art. 12 comma 2 del Regolamento.

I documenti inerenti i coefficienti di conversione per le prestazioni di reversibilità e per la determinazione delle rendite certe e successivamente vitalizie sono depositati presso la sede del Fondo Pensione.

Ciascuna rendita sarà erogata in rate mensili posticipate a mezzo bonifico bancario con valuta il primo giorno di ciascun mese. La prima rata di rendita verrà pagata il primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza. È facoltà dell'aderente scegliere, all'atto della richiesta, periodicità diverse di pagamento.

L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 12 del Regolamento.

Basi tecniche e caricamenti

Ipotesi demografica

- A62-I

Ipotesi finanziaria

- tasso di interesse dello 0,00% annuo

Caricamenti

- l'aliquota dell'1,25% della rendita per spese di erogazione

Criteri di adeguamento della rendita con riferimento all'entità ed alla periodicità dell'adeguamento

La Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua delle rendite nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Compagnia stessa gestirà, secondo quanto previsto nel Regolamento della Gestione separata allegato, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche. La Compagnia dichiara entro il 31 marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al Regolamento della Gestione separata per l'aliquota di partecipazione fissata nella misura del 90%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico dello 0,00% e scontato allo stesso tasso per un anno. Il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, tuttavia, non può essere inferiore a 0,75 punti percentuali.

La rendita annua da corrispondere a ciascun anniversario della decorrenza verrà aumentata sommando a quella corrisposta l'anniversario precedente un importo pari al prodotto di quest'ultima per la misura annua di rivalutazione dichiarata ai sensi del punto 2.

Modalità di utilizzo delle tabelle relative ai coefficienti di conversione

Generazione	Correzione età	Generazione	Correzione età
fino al 1907	+7	dal 1958 al 1966	0
dal 1908 al 1917	+6	dal 1967 al 1977	-1
dal 1918 al 1921	+5	dal 1978 al 1989	-2
dal 1922 al 1927	+4	dal 1990 al 2001	-3
dal 1928 al 1938	+3	dal 2002 al 2014	-4
dal 1939 al 1947	+2	dal 2015 al 2020	-5
dal 1948 al 1957	+1	dal 2021	-6

Le tavole seguenti sono state costruite prendendo come generazione di riferimento quella dei nati nell'intervallo 1958-1966. L'uso delle tavole per gli assicurati nati in altri anni si ottiene mediante il ringiovanimento/invecchiamento dell'età secondo la tabella precedente.

Allegati:

- Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile, anche in rapporto all'eventuale rateizzazione infrannuale della rendita.
- Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per i primi 5 anni, anche in rapporto all'eventuale rateizzazione infrannuale della rendita.
- Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per i primi 10 anni, anche in rapporto all'eventuale rateizzazione infrannuale della rendita.
- Regolamento della gestione separata.

Coefficienti di conversione del montante contributivo in una rendita annua vitalizia immediata

Rendita annua per 1.000 euro di montante contributivo

Età(*)	Annuale	Semestrale	Bimestrale	Mensile
50	25,120	24,970	24,860	24,830
51	25,750	25,580	25,470	25,450
52	26,410	26,230	26,110	26,090
53	27,090	26,910	26,790	26,760
54	27,820	27,620	27,490	27,460
55	28,580	28,370	28,240	28,200
56	29,380	29,160	29,020	28,980
57	30,220	29,990	29,840	29,800
58	31,110	30,870	30,710	30,670
59	32,060	31,800	31,630	31,590
60	33,060	32,790	32,610	32,560
61	34,130	33,830	33,640	33,590
62	35,260	34,950	34,740	34,690
63	36,460	36,130	35,910	35,850
64	37,740	37,390	37,150	37,090
65	39,110	38,730	38,480	38,420
66	40,580	40,170	39,900	39,830
67	42,160	41,720	41,430	41,350
68	43,860	43,380	43,070	42,990
69	45,700	45,180	44,830	44,750
70	47,680	47,110	46,740	46,650
71	49,830	49,210	48,810	48,710
72	52,170	51,490	51,050	50,940
73	54,710	53,960	53,480	53,360
74	57,480	56,660	56,120	55,990
75	60,500	59,590	59,000	58,850

* L'età si calcola in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

Coefficienti di conversione del montante contributivo in una rendita annua vitalizia immediata certa per 5 anni

Rendita annua per 1.000 euro di montante contributivo

Età(*)	Annuale	Semestrale	Bimestrale	Mensile
50	25,110	24,950	24,850	24,820
51	25,740	25,570	25,460	25,430
52	26,390	26,220	26,100	26,070
53	27,080	26,890	26,770	26,740
54	27,800	27,600	27,480	27,450
55	28,550	28,350	28,220	28,180
56	29,350	29,140	29,000	28,960
57	30,190	29,970	29,820	29,780
58	31,080	30,840	30,680	30,640
59	32,020	31,770	31,600	31,560
60	33,020	32,750	32,570	32,530
61	34,080	33,790	33,600	33,550
62	35,200	34,890	34,690	34,640
63	36,400	36,070	35,850	35,800
64	37,670	37,320	37,090	37,030
65	39,030	38,650	38,410	38,350
66	40,480	40,080	39,820	39,750
67	42,040	41,610	41,330	41,260
68	43,720	43,260	42,950	42,870
69	45,530	45,030	44,700	44,610
70	47,480	46,930	46,580	46,490
71	49,580	48,990	48,600	48,510
72	51,860	51,220	50,800	50,690
73	54,320	53,620	53,160	53,050
74	56,990	56,220	55,720	55,600
75	59,880	59,040	58,500	58,360

* L'età si calcola in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

Coefficienti di conversione del montante contributivo in una rendita annua vitalizia immediata certa per 10 anni

Rendita annua per 1.000 euro di montante contributivo

Età(*)	Annuale	Semestrale	Bimestrale	Mensile
50	25,070	24,920	24,820	24,790
51	25,690	25,530	25,420	25,390
52	26,340	26,170	26,060	26,030
53	27,020	26,840	26,720	26,690
54	27,730	27,540	27,420	27,390
55	28,480	28,280	28,150	28,120
56	29,270	29,060	28,920	28,890
57	30,100	29,880	29,730	29,700
58	30,980	30,740	30,590	30,550
59	31,910	31,660	31,490	31,450
60	32,890	32,620	32,450	32,410
61	33,920	33,640	33,460	33,420
62	35,020	34,730	34,530	34,480
63	36,190	35,870	35,670	35,620
64	37,430	37,090	36,870	36,820
65	38,740	38,390	38,150	38,090
66	40,150	39,770	39,520	39,450
67	41,640	41,240	40,970	40,900
68	43,240	42,800	42,520	42,450
69	44,940	44,470	44,170	44,090
70	46,750	46,260	45,930	45,850
71	48,680	48,150	47,800	47,720
72	50,740	50,170	49,800	49,710
73	52,910	52,310	51,910	51,820
74	55,210	54,570	54,150	54,050
75	57,620	56,950	56,500	56,400

* L'età si calcola in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

Regolamento della gestione separata "MPV 12"

- Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia, contraddistinta con il nome MPV12 ed indicata, nel seguito, con la sigla MPV12. La gestione separata MPV12 è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) con il Reg. n. 38/2011.
- La valuta di denominazione della gestione separata MPV12 è l'Euro.
- Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 01 Gennaio e cessa al 31 Dicembre di ogni anno. All'inizio di ciascun mese viene inoltre determinato il tasso medio di rendimento realizzato in un periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
- La politica di investimento adottata dalla gestione separata mira alla conservazione del capitale insieme alla ricerca di performance assolute nel medio-lungo termine. Le scelte di investimento sono effettuate secondo criteri di diversificazione del rischio tra le diverse classi di investimento, in coerenza con le tipologie e i limiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, tenuto conto delle previsioni recate dall' art. 9, comma 2 del Reg. IVASS n. 38/2011, le tipologie di attivi in cui possono essere investite le risorse confluite nella gestione separata sono le seguenti:
 - Titoli di debito ed altri valori assimilati;
 - Prestiti;
 - Titoli di capitale ed altri valori assimilati;
 - Comparto immobiliare;
 - Investimenti alternativi;
 - Crediti;
 - Depositi bancari o presso altri enti creditizi autorizzati dalla competente autorità.

La selezione degli strumenti finanziari all'interno delle diverse tipologie, aree geografiche e settori viene effettuata in un'ottica di massimizzazione del rendimento aggiustato per il rischio. Gli investimenti costituiti da Prestiti o Crediti non possono superare disgiuntamente il limite del 10% della consistenza complessiva della gestione separata al momento dell'operazione. Il limite del 20% della consistenza complessiva della gestione separata al momento dell'operazione è invece stabilito per ciascuna delle seguenti tipologie di investimento: titoli di capitale ed altri valori assimilati, comparto immobiliare, investimenti alternativi.

Sono inoltre previsti i seguenti ulteriori limiti:

- i titoli strutturati devono possedere un rating almeno pari a "BBB-" e prevedere il rimborso del nominale a scadenza.
- i titoli derivanti da cartolarizzazioni devono possedere un rating almeno pari a "BBB-" ed il più elevato grado di priorità nell'emissione.
- gli investimenti in qualsiasi forma effettuati riferiti al medesimo emittente non possono eccedere i limiti di concentrazione tempo per tempo fissati dalla Compagnia per il complesso dei propri investimenti.

Le operazioni di investimento infragruppo, riguardanti:

- titoli di capitale delle società di cui all'art. 5 del Reg. IVASS n. 25/2008,
- titoli di debito emessi dalle società di cui al punto precedente, non possono superare complessivamente il limite del 5% della consistenza della gestione separata al momento dell'operazione.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Le operazioni in strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati devono:

- essere concluse con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni, soggette a vigilanza prudenziale e con un rating almeno pari ad "BBB-",
- prevedere una adeguata collateralizzazione delle posizioni.
- La gestione separata MPV12 non è dedicata a specifiche tipologie di polizze e/o segmenti di clientela.
- Il valore delle attività della gestione separata MPV12 non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa.
- La Compagnia si riserva il diritto di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.
- Sulla gestione separata MPV12 gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione stessa. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- Il rendimento della gestione separata MPV12 beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.
- Il tasso medio di rendimento della gestione separata MPV12 è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa, relativi al periodo di osservazione considerato. Il risultato finanziario realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione considerato è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte, al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per la verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o

di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Le plusvalenze e le minusvalenze sono incluse nel risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata MPV12, pari al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. La giacenza media delle attività della gestione separata nel periodo di osservazione considerato è pari alla somma delle giacenze medie dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione stessa. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

- Il rendiconto riepilogativo e il prospetto della composizione delle attività della gestione separata MPV12 sono sottoposti a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Reg. IVASS n. 38/2011.
- La Compagnia può effettuare sulla gestione separata MPV12 operazioni di scissione o di fusione con altre gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. IVASS n. 14/08.
- Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Allegato n.4. Condizioni della prestazione assicurativa accessoria in caso di malattie gravi e premorienza

Sezione 1 - Norme generali

Art. 1 – Prestazioni assicurate

1 Le prestazioni assicurate, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento del Fondo Pensione, consistono nell'erogazione di un capitale all'Aderente nel caso in cui gli sia diagnosticata nel corso della durata contrattuale, una "malattia grave" come precisato nei successivi Art. 11, 12 e 13.

2 In caso di decesso dell'Aderente è prevista l'erogazione ai Beneficiari designati di un capitale caso morte, come descritto al successivo Art.14, qualora non sia stata già erogata la prestazione prevista in caso di "malattia grave".

3 Ferme le esclusioni di cui al successivo Art. 4 e il periodo di carenza di cui alla Sezione 2 delle presenti Condizioni, le suddette garanzie sono operative fino al 67° anno di vita dell'Aderente.

Art. 2 – Dichiarazioni dell'Aderente

1 Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto:

a) quando esiste dolo o colpa grave:

- di impugnare il contratto, dichiarando all'Aderente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Trascorso detto termine la Compagnia decade da tale diritto;
- di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, qualsiasi pagamento;

b) quando non esiste dolo o colpa grave:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da fare all'Aderente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

2 La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 – Conclusione del contratto ed entrata in vigore

1 Il contratto di adesione alle presenti prestazioni assicurative accessorie si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato all'Aderente l'accettazione della proposta per iscritto con raccomandata o mediante invio del documento di adesione alle garanzie accessorie.

In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio, sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto all'Aderente il rifiuto della proposta.

2 L'Assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso.

La presente assicurazione è assunta previa compilazione di apposito questionario sullo stato di salute dell'Aderente.

Art. 4 – Esclusioni

1 I rischi sono coperti qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali, ad eccezione dei seguenti casi:

a) la Compagnia può riservarsi di non procedere al pagamento del capitale assicurato nel caso in cui la documentazione medica a supporto della richiesta di prestazione sia stata prodotta da un medico che pratica attività in un Paese non compreso tra quelli di seguito elencati: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Isole del Canale, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Isola di Man, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Irlanda, Norvegia, Portogallo, San Marino, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera;

b) attività dolosa dell'Aderente;
 c) partecipazione dell'Aderente a delitti dolosi;
 d) azioni di autolesionismo da parte dell'Aderente;
 e) partecipazione dell'Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano;
 f) partecipazione attiva dell'Aderente a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
 g) malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
 h) negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione non viene erogata se è comprovato che l'Aderente di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
 i) incidente di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 j) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Aderente non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 k) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo - naturali o provocati - e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
 l) malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell'Aderente, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di decorrenza dell'Assicurazione e già diagnosticati in tale data all'Aderente.
 m) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

Per quanto riguarda il rischio di "malattia grave" si applicano anche le esclusioni previste dal successivo Art.13 delle presenti Condizioni.

2 I rischi, inoltre, non sono coperti qualora l'Aderente faccia parte delle seguenti categorie professionali:

- Personale che lavora in miniera ed è direttamente coinvolto nei processi di estrazione, o in attività nel sottosuolo di costruzione o esplorazione;
- Personale che lavora in qualsivoglia piattaforma off-shore, sottomarino o nave ed è direttamente coinvolto in processi di costruzione sopra o sotto il livello del mare;
- Personale che lavora in siti industriali ed è direttamente coinvolto nella ricerca, produzione o affinazione di petrolio, suoi derivati e gas;
- Personale a diretto contatto con proiettili, munizioni, esplosivo o sistemi esplosivi;
- Personale delle forze armate di sicurezza impiegate in missione all'estero.

**3 Il rischio, infine, non è coperto nei casi previsti per ciascuna "malattia grave" così come descritti al successivo Art. 13.
 In questi casi, non è prevista alcuna prestazione.**

Art. 5 – Beneficiari

1 L'Aderente è il Beneficiario della prestazione per malattia grave di cui al successivo Art. 11.

L'Aderente designa i Beneficiari della prestazione in caso di morte, di cui al successivo Art. 14, e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

2 La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che l'Aderente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) da parte degli eredi, dopo la morte dell'Aderente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

Art. 6 – Pagamenti della Compagnia

1 Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia, accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità:

- a) a mezzo posta;

- b) a mezzo fax;
- c) rivolgendosi alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto.

2 Nel caso sia diagnosticata all'Aderente una delle "malattie gravi" di cui all'Art.

13, dovrà essere trasmesso il certificato del medico curante o del medico ospedaliero che riporti la diagnosi della "malattia grave" di cui risulti affetto l'Aderente, con la data della sua sopravvenienza e l'origine incidentale o patologica, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, allegando tutta la documentazione già in possesso dell'Aderente al momento della denuncia.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione sanitaria ad integrazione di quanto già trasmesso.

La Compagnia potrà accertare la diagnosi di "malattia grave" dell'Aderente anche tramite un medico di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli esami clinici che giudicherà necessari all'accertamento stesso.

3 La Compagnia effettua il pagamento per la prestazione in caso di "malattia grave" entro 20 giorni dalla data di ricezione della denuncia completa di tutta la documentazione prevista, comprese eventuali integrazioni, a condizione che l'Aderente sia in vita. Il pagamento della somma assicurata determina lo scioglimento del contratto e nulla sarà dovuto dalla Compagnia in caso di diagnosi di una seconda malattia grave o in caso di morte dell'Aderente.

4 In caso di decesso dell'Aderente, dovrà essere consegnato:

- copia del modulo di adesione, del questionario sullo stato di salute e condizione professionale dell'Aderente;
- il certificato di morte;
- la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo (modello della Compagnia);
- copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto in assenza del testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari minori d'età o interdetti, con l'indicazione della persona designata alla riscossione;
- coordinate IBAN e intestazione c/c dei Beneficiari;
- copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, dei Beneficiari;
- copia del codice fiscale dei Beneficiari.

La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione di carattere sanitario, non prevista nelle presenti Condizioni, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

5 La Compagnia esegue il pagamento per la prestazione caso morte entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a favore degli aventi diritto. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.

Art. 7 – Diritto di revoca e di recesso della proposta

1 Nella fase che precede la conclusione del contratto di adesione, l'Aderente può revocare la proposta contrattuale dandone comunicazione ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. si impegna a restituire per intero il premio eventualmente corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma.

3 Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa all'Aderente il premio versato.

Art. 8 – Foro competente

1 Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente, del beneficiario ovvero degli aventi diritto.

Art. 9 – Durata

- 1** La durata delle coperture accessorie è fissata dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto fino al compimento del 67° anno di vita dell'Aderente. Alla sottoscrizione l'Aderente non potrà comunque avere un'età inferiore a 18 anni né superiore a 55 anni.
- 2** Presupposto per l'adesione del contratto è l'accertamento dello stato di salute dell'Aderente, ed è pertanto necessaria la compilazione e la sottoscrizione del questionario sullo stato di salute da parte dell'Aderente stesso.

Art. 10 – Premi e costi

- 1** Il contratto prevede il versamento di un premio pari al 10% ovvero al 15% di ciascun contributo individuale volontario versato al fondo Pensione se attivata la garanzia assicurativa accessoria, nel caso di Aderente che abbia dichiarato in fase di adesione di essere rispettivamente **non fumatore o fumatore** così come definito nel modulo di adesione alla garanzia accessoria.
- 2** Ai fini del pagamento del premio assicurativo sono esclusi i contributi versati dal Datore di lavoro e i trasferimenti provenienti da altro Fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale.
- 3** **Per attivare la garanzia assicurativa accessoria, ogni contributo minimo versato al Fondo Pensione è fissato in euro 150,00, pari ad un importo minimo di euro 15,00 nel caso di Aderente “non fumatore” e di euro 22,50 nel caso di Aderente “fumatore”.**
L'importo massimo annuo del premio assicurativo è fissato nel caso di Aderente “non fumatore” ad euro 516,40, ovvero ad euro 774,60 nel caso di Aderente “fumatore”.
- 4** Il premio è addebitato dalla Compagnia mediante prelievo automatico dell'importo previsto su ciascun contributo individuale volontario se attivata la garanzia assicurativa accessoria e in ogni caso non oltre il 55° anno di vita dell'aderente; la garanzia assicurativa acquisita resta comunque in vigore fino al compimento del 67° anno di vita dell'Aderente.
- 5** La Compagnia si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie in corso di contratto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. In tal caso la Compagnia si impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza dell'annualità di polizza, il nuovo premio da pagare per l'annualità assicurativa successiva. L'Aderente potrà comunque richiedere le basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio. Il pagamento del nuovo premio implica l'accettazione della modifica contrattuale. L'Aderente che non intenda accettare la modifica dovrà informarne la Compagnia, mediante una comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la prestazione assicurata viene ridotta, con effetto dalla ricorrenza annuale, di un importo pari alla differenza tra la prestazione inizialmente pattuita e quella assicurabile con il nuovo premio.

Art. 11 – Prestazione in caso di “malattia grave”

- 1** Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale sia diagnosticata all'Aderente una “malattia grave” fra quelle elencate all'Art. 13, la Compagnia liquiderà all'Aderente stesso il capitale assicurato maturato pari al 50% del totale dei versamenti individuali volontari effettuati a favore del Fondo pensione sui quali sia attiva la garanzia assicurativa accessoria, ovvero con il limite massimo di euro 5.164,00 annui come indicato all'Art. 10, con eccezione dei:
 - Contributi versati dal Datore di lavoro;
 - Trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche provenienti da altri Fondi Pensione o da altre forme pensionistiche individuali.
- 2** Il capitale massimo assicurabile è pari ad euro 70.000,00. Maturato tale importo, la Compagnia sospenderà il prelievo del premio assicurativo dai contributi individuali versati dall'Aderente; la garanzia assicurativa accessoria resta comunque acquisita fino al 67° anno di vita dell'Aderente.
- 3** Il pagamento della somma assicurata determina lo scioglimento del contratto e nulla sarà dovuto dalla Compagnia in caso di diagnosi di una seconda malattia grave o in caso di morte dell'Aderente.
- 4** In caso di richiesta di trasferimento della posizione pensionistica presso altro Fondo pensione o altra forma pensionistica individuale nonché in caso di riscatto parziale, totale ovvero di anticipazione della posizione pensionistica individuale, la Compagnia garantisce la prestazione assicurata maturata alla data della richiesta fino alla scadenza contrattuale fissata al compimento del 67° anno di vita dell'Aderente.

5	Per l'ipotesi di "malattia grave" nel periodo di carenza si rinvia alla successiva Sezione 2 delle presenti Condizioni.
1	Art. 12 – Definizioni di "malattia grave" Ai fini della presente assicurazione si intendono per "malattia grave" esclusivamente le seguenti malattie che abbiano comportato un'invalidità permanente non inferiore al 5%: • Infarto; • Cancro; • Ictus; • Chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS); • Cecità; • Insufficienza renale; • Trapianto degli organi principali; • Perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi. Si rinvia all'Articolo successivo per la descrizione di ciascuna "malattia grave". Art. 13 – "Malattia grave": descrizione A) Cancro La prima diagnosi inequivocabile di un tumore maligno interno che richiede un trattamento di chirurgia, radioterapia, ormonoterapia o chemioterapia. È necessario che la diagnosi sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo. Sono esclusi: • tumori classificati come carcinoma in situ; • tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, premaligni, maligni borderline, a bassa potenzialità di malignità, non-invasivi, o qualsiasi grado di displasia; • tumori trattati solo con procedure endoscopiche e tumori della vescica che non hanno invaso lo strato muscolare (Tis e Ta), • tumori della pelle, ad eccezione del melanoma maligno superiore ad 1,00 mm di spessore di Breslow e istologicamente descritto dalla Classificazione TNM dell'AJCC settima Edizione come stadio uguale o superiore a T2NOMO; • tutti i tumori della prostata a meno che sia istologicamente classificato con un punteggio di Gleason superiore a 6 o abbia progredito almeno allo stadio T2NOMO; • tumori alla tiroide in stadio precoce che misurino meno di 2cm di diametro e istologicamente descritti come T1NOMO dalla Classificazione TNM dell'AJCC Settima Edizione. B) Infarto Morte del muscolo cardiaco a causa di insufficiente apporto di sangue. La diagnosi deve accertare che l'episodio di infarto miocardico sopravvenuto sia nuovo ed acuto e deve essere sostenuta da ambedue i seguenti criteri: • comparsa di nuove alterazioni elettrocardiografiche: nuove alterazioni ST-T o nuove del blocco di branca sinistra o nuove onde Q; • caratteristico aumento dei biomarcatori cardiaci o troponine che registrino i seguenti livelli o superiori: - troponina T > 1,0 ng / ml - AccuTnl > 0.5 ng/ml o valori equivalenti in altri metodi Troponin I. Sono esclusi l'angina e altre sindromi coronariche acute. C) Ictus È il danno del tessuto cerebrale a seguito di un incidente cerebrovascolare causato da emorragia, embolia o trombosi, associato a insorgenza improvvisa di oggettivo deficit neurologico. Questo evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l'esame fisico eseguito da un neurologo. Il danno deve essere dimostrato dalla risonanza magnetica (MRI), tomografia computerizzata (TC) o altre tecniche di imaging affidabili approvate dalla Compagnia. Sono esclusi: attacco ischemico transitorio (TIA), danno al tessuto cerebrale causato da un trauma cranico, sintomi cerebrali associati a deficit neurologico reversibile. D) Chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS) La fase di chirurgia di bypass aortocoronarico che richiede sternotomia mediana, quando è considerato medicalmente necessario per trattare la malattia coronarica, ma non include i seguenti casi: angioplastica, procedura intra-arteriosa, tecniche laser, altre tecniche non chirurgiche. E) Cecità Si intende la perdita permanente della vista in entrambi gli occhi come conseguen-

za di una malattia o infortunio nella misura in cui l'acuità visiva è di 6/60 o meno in entrambi gli occhi o nella misura in cui il campo visivo è ridotto a 20 gradi o meno di arco a prescindere dalla corretta acuità visiva.

F) Insufficienza renale

L'insufficienza renale totale ed irreversibile di entrambi i reni. è necessaria prova che l'Aderente si sottopone a emodialisi renale continua ritenuta necessaria da un nefrologo.

Non è coperta l'insufficienza renale acuta reversibile che richiede soltanto dialisi temporanea, inoltre non è coperta l'insufficienza renale monolaterale.

G) Trapianto degli organi principali

L'effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto tra esseri umani o l'inclusione in una lista di attesa ufficiale con lo scopo di sostituire gli organi mancanti o danneggiati del ricevente di uno dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, pancreas, rene, midollo osseo, (usando le cellule staminali ematopoietiche preceduta da ablazione totale del midollo osseo). Il trapianto deve essere ritenuto clinicamente indispensabile per il trattamento dell'insufficienza irreversibile dell'organo trapiantato. Il trapianto di altre cellule staminali o di parti di un organo è escluso.

H) Perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi

È la perdita totale e permanente dell'uso dei seguenti organi:

- entrambe le mani a partire dal polso;
- entrambi i piedi a partire dal collo del piede;
- una mano a partire dal polso e un piede a partire dal collo del piede;
- una mano a partire dal polso e la totale vista da un occhio;
- un piede a partire dal collo del piede e la totale vista da un occhio.

Art. 14 – Prestazione in caso di decesso dell'Aderente

1 In caso di decesso dell'Aderente nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato maturato a favore dei Beneficiari designati dall'Aderente, a condizione che non sia stata già corrisposta la prestazione in caso di malattia grave di cui al precedente Art. 11.

2 Il capitale assicurato maturato è pari al 50% del totale dei versamenti individuali volontari effettuati a favore del Fondo pensione sui quali sia attiva la garanzia assicurativa accessoria, ovvero con il limite massimo di euro 5.164,00 annui come indicato all'Art. 10, con eccezione dei:

- Contributi versati dal Datore di lavoro;
- Trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche provenienti da altri Fondi Pensione o da altre forme pensionistiche individuali.

3 Il capitale massimo assicurabile è pari ad euro 70.000. Maturato tale importo, la Compagnia sospenderà il prelievo del premio assicurativo dai contributi individuali versati dall'Aderente; la garanzia assicurativa accessoria resta comunque acquisita fino al 67° anno di vita dell'Aderente.

4 **Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente, fatte salve le Condizioni di carenza riportate alla successiva Sezione 2 e le esclusioni indicate all'Art. 4.**

Art. 15 – Interruzione e ripristino del pagamento dei premi

1 In caso di interruzione del pagamento dei premi la copertura assicurativa acquisita resta in vigore fino al compimento del 67° anno di vita dell'Aderente, per un importo pari al capitale assicurato cumulato alla data dell'interruzione.

Art. 16 – Collegio medico arbitrale

1 Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

2 Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Aderente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

3 È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dello stato di soggetto affetto da "malattia grave" ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Art. 17 – Riscatto

1 Il contratto non prevede riscatti.

Sezione 2 - Condizioni speciali di carenza

CONTRATTI CONCLUSI SENZA VISITA MEDICA

1 Nel caso in cui il contratto sia stato concluso con la compilazione del solo questionario sanitario, operano le seguenti condizioni di carenza:

Per la prestazione in caso di "malattia grave"

- I. nel caso di Infarto, Cancro, Ictus e CABS, si applica una carenza pari a 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- II. nel caso di Cecità, Insufficienza renale, Trapianto degli organi principali e Perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi non è previsto alcun periodo di carenza.

Per la prestazione in caso di decesso dell'Aderente

- nel caso di sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e altre patologie ad essa collegate, si applica una carenza pari a 5 anni dalla data di decorrenza del contratto. In tal caso, in luogo del capitale assicurato per il caso di morte, sarà corrisposta una somma pari al valore della riserva matematica al momento del decesso;
- nel caso di altri eventi: 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

2 La Compagnia non applicherà alcun periodo di carenza e la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c. di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

CONTRATTI CONCLUSI CON VISITA MEDICA

3 Nel caso in cui l'Aderente si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, si applicano le seguenti condizioni di carenza:

Per la prestazione in caso di "malattia grave"

- I. nel caso di Infarto, Cancro, Ictus e CABS, si applica una carenza pari a 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- II. nel caso di Cecità, Insufficienza renale, Trapianto degli organi principali e Perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi non è previsto alcun periodo di carenza.

Per la prestazione in caso di decesso dell'Aderente

- nel caso di sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e altre patologie ad essa collegate, si applica una carenza pari a 7 anni dalla data di decorrenza del contratto qualora l'Aderente abbia rifiutato di sottoporsi agli esami clinici specialistici necessari per l'accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieropositività. In tal caso, in luogo del capitale assicurato per il caso di morte, sarà corrisposta una somma pari al valore della riserva matematica al momento del decesso;

- nel caso in cui l'Aderente si sia sottoposto al test per l'accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieropositività e il test sia risultato negativo, non è applicata alcuna carenza;
- nel caso di altri eventi: non è previsto alcun periodo di carenza.

4 Nel caso in cui all'Aderente sia diagnosticata una "malattia grave" tra quelle elencate al precedente punto I., durante il periodo di carenza indicato e il pagamento dei premi previsti sia stato regolarmente effettuato, la Compagnia restituirà all'Aderente i premi versati al netto dei costi. Il contratto si estingue e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia stessa.
In caso di decesso dell'Aderente nel periodo di carenza, il contratto si estingue e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia.

AXA MPS Previdenza per Te

Fondo Pensione Aperto

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5

Nota informativa per i potenziali aderenti

(depositata presso la Covip il 29/03/2019)

La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente
- Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione
- Sezione IV - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

La presente Nota informativa è redatta da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip ma non è soggetta ad approvazione da parte della Covip medesima.

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente

Presentazione di AXA MPS PREVIDENZA PER TE	37
Contribuzione	38
La prestazione pensionistica complementare	38
Prestazioni assicurative accessorie	38
Proposte di investimento	39
Comparto moneta	39
Comparto stabilità	40
Comparto mista	40
Comparto crescita	41
Comparto garantita	41

Scheda dei costi

Singole voci di costo	43
Indicatore sintetico dei costi	44

Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare

Informazioni generali	47
Perché una pensione complementare	47
Lo scopo di AXA MPS PREVIDENZA PER TE	47
Come si costruisce la pensione complementare	47
La struttura di governo di AXA MPS PREVIDENZA PER TE	47
Il Finanziamento	48
Il TFR	48
I contributi	48
L'investimento e i rischi connessi	49
Dove si investe	49
Attenzione ai rischi	49
Le proposte di investimento	49
Modalità di impiego dei contributi	54
Come stabilire il tuo profilo di rischio	54
Le conseguenze sui rendimenti attesi	55
Come modificare la scelta nel tempo	55
Le prestazioni pensionistiche	55
Cosa determina l'importo della tua prestazione	55
La pensione complementare	56
La prestazione in capitale	56
Le prestazioni assicurative accessorie	56
In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento	57
Le anticipazioni	57
Il riscatto della posizione maturata	57
Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	59
I costi connessi alla partecipazione	59
I costi nella fase di accumulo	59
L'indicatore sintetico dei costi	59
I costi nella fase di erogazione	60
Il regime fiscale	60
I contributi	60
I rendimenti	60
Le prestazioni	60
Altre informazioni	61
Per aderire	61
La valorizzazione dell'investimento	61
Comunicazioni agli iscritti	61
La mia pensione complementare	61
Antiriciclaggio	62
Clausola di esclusione	62
Reclami	62

Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione 63

Glossario 79

Sezione IV - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare 81

AXA MPS Previdenza per Te

Fondo Pensione Aperto

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5

Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente

Dati aggiornati a dicembre 2018

(in vigore dal 01/04/2019)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** e facilitarti il confronto tra **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** e le altre forme pensionistiche complementari.

A. Presentazione di AXA MPS Previdenza Per Te

- A.1 Elementi di identificazione di AXA MPS PREVIDENZA PER TE**
AXA MPS PREVIDENZA PER TE – Fondo pensione aperto è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.
AXA MPS PREVIDENZA PER TE è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5 ed è gestito dalla AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. appartenente al Gruppo AXA Italia. Il Fondo Pensione è stato istituito dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3. In data 18.10.2007 è stato ceduto ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., con effetto dall'8 gennaio 2008, giusta autorizzazione della COVIP, sentita l'ISVAP, in data 20 dicembre 2007.
- A.2 Destinatari**
AXA MPS PREVIDENZA PER TE è rivolto a tutti coloro che intendono costruire un piano di previdenza complementare su base individuale o collettiva. Possono aderire, su base collettiva, i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione i contratti, gli accordi e i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione a AXA MPS PREVIDENZA PER TE.
- A.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale**
AXA MPS PREVIDENZA PER TE è un fondo pensione aperto, costituito in forma di patrimonio separato ed autonomo all'interno di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
- A.4 Informazioni pratiche**
Sito internet del fondo: www.axa-mps.it (sezione Previdenza Complementare)
Indirizzo e-mail: info@axa-mps.it
Telefono: 06 50870.1
Fax: 0039 06 51760323
Sede di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.: Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma (RM)
La Nota informativa e il Regolamento di AXA MPS PREVIDENZA PER TE sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet del fondo, presso i soggetti incaricati del collocamento e, per i lavoratori dipendenti che possono aderire su base collettiva, presso i datori di lavoro.
Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all'iscritto. Può essere richiesta alla Società la spedizione dei suddetti documenti.

N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del fondo e il rapporto tra il fondo e l'iscritto sono contenute nel Regolamento, del quale ti raccomandiamo la lettura.

B. Contribuzione

La misura e la periodicità della contribuzione (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) sono scelte liberamente dall'aderente al momento dell'adesione e possono essere successivamente variate. I contributi sono definiti in cifra fissa e su base annua. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso del TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso (v. sezione **Caratteristiche della forma pensionistica complementare**).

Per i lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che prevede l'adesione, fatta salva la possibilità del lavoratore di determinare la contribuzione a proprio carico anche in misura superiore. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

Nel caso di adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, è prevista la facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione con le stesse modalità previste dai soggetti titolari.

C. La prestazione pensionistica complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una **rendita**, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Al momento dell'adesione ti è consegnato il documento **"La mia pensione complementare"**, versione standardizzata, utile per avere un'idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi. Le tipologie di rendita e le relative condizioni che AXA MPS PREVIDENZA PER TE ti propone sono riportate nel **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web del fondo. Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un **capitale** fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.

In qualsiasi momento puoi richiedere un'**anticipazione**, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito web del fondo.

Trascorsi due anni dall'adesione a AXA MPS PREVIDENZA PER TE puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessano in modo sostanziale le caratteristiche del fondo.

Per vicende legate alla tua vita lavorativa (es.: disoccupazione), ti è consentito di **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione**, nonché sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni pensionistiche complementari** nella Nota informativa e nel Regolamento, disponibili sul sito web del fondo.

C.1

Prestazioni assicurative accessorie

Tipologia di prestazione	Adesione	Caratteristiche
Premorienza e malattie gravi con invalidità	Facoltativa	Le prestazioni assicurate, consistono nell'erogazione di un capitale all'Aderente nel caso in cui gli sia diagnosticata nel corso della durata contrattuale, una "malattia grave". In caso di decesso dell'Aderente è prevista l'erogazione ai Beneficiari designati di un capitale caso morte, qualora non sia stata già erogata la prestazione prevista in caso di "malattia grave". In caso di sottoscrizione il costo è pari al 10% (aderente non fumatore) ovvero 15% (aderente fumatore) di ciascun contributo individuale volontario versato al fondo Pensione

D. Proposte di investimento

AXA MPS PREVIDENZA PER TE ti propone i seguenti comparti di investimento:

- Comparto **Moneta**
- Comparto **Stabilità**
- Comparto **Mista**
- Comparto **Crescita**
- Comparto **Garantita**

I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto Garantita.

Inoltre, è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell'iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza. Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.

È importante che tu conosca le caratteristiche dell'opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.

Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulla politica di investimento di ciascun comparto nella Nota informativa, disponibile sul sito web del fondo.

Comparto MONETA

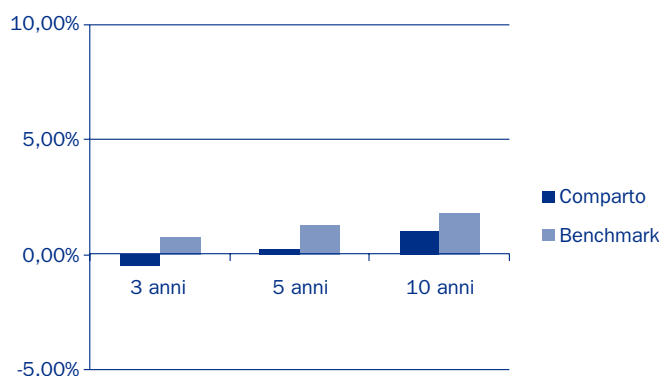


Data di avvio dell'operatività del comparto: 1° dicembre 1998

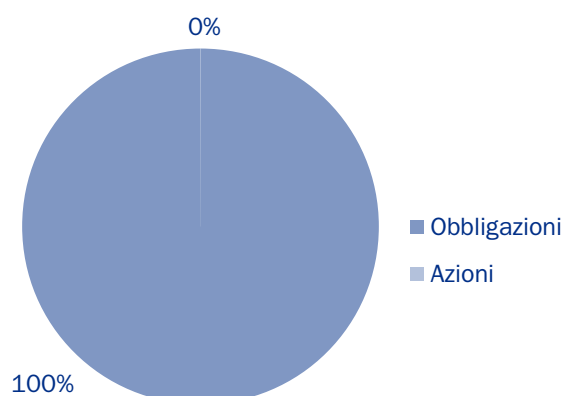
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 44.837.609,62

Rendimento netto del 2018: -2,30%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Comparto STABILITÀ

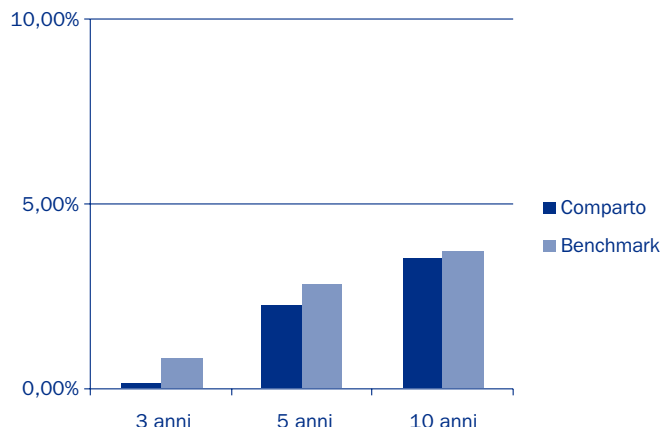


Data di avvio dell'operatività della linea: 1° dicembre 1998

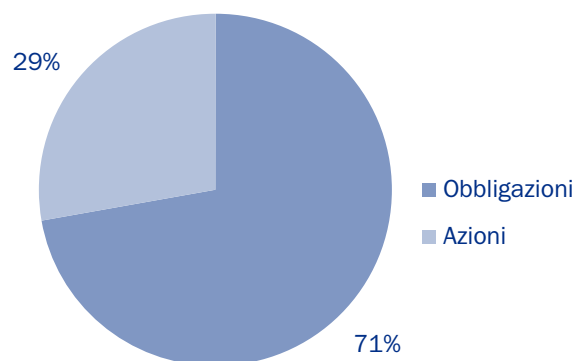
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 124.056.194,77

Rendimento netto del 2018: -3,26%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Comparto MISTA

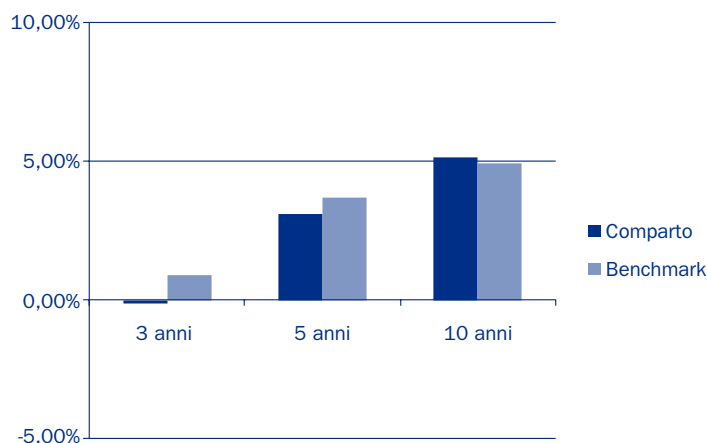


Data di avvio dell'operatività della linea: 1° dicembre 1998

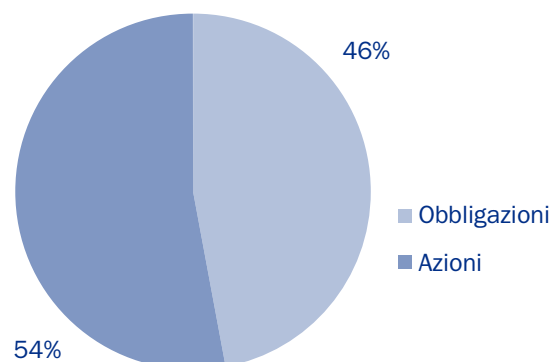
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 210.362.847,34

Rendimento netto del 2018: -6,15%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Comparto CRESCITA

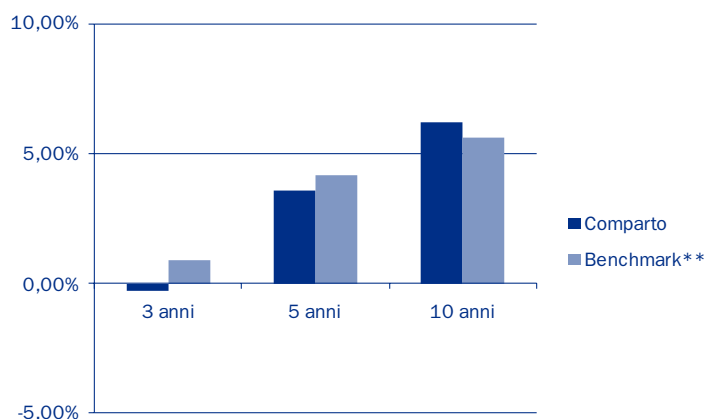


Data di avvio dell'operatività della linea: 1° dicembre 1998

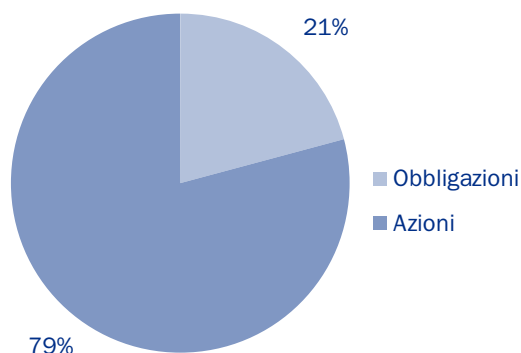
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 233.800.308,49

Rendimento netto del 2018: -8,65%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Comparto GARANTITA



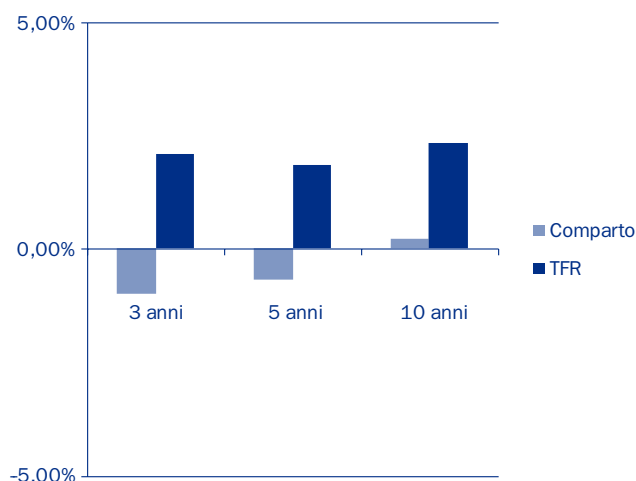
Caratteristiche della garanzia: restituzione del capitale versato nel comparto capitalizzato a un tasso dello 0,00% nei seguenti casi: pensionamento; decesso; invalidità permanente; inoccupazione superiore a 48 mesi, rendita integrativa anticipata.

Data di avvio dell'operatività della linea: 26 aprile 1999

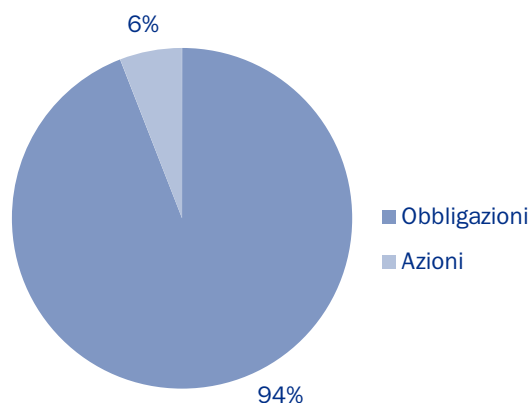
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 88.027.126,64

Rendimento netto del 2018: -2,31%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2018



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*
 Attenzione: i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto "Comparto Garantita"

L'aderente, in alternativa all'investimento in uno o più comparti del Fondo, può aderire, in base all'età di pensionamento prevista, al percorso Life Cycle.

Tale percorso prevede la riallocazione della posizione individuale e dei versamenti contributivi a scadenze predeterminate, attraverso un passaggio automatico e progressivo tra i comparti in funzione degli anni rimanenti alla data di pensionamento, come indicato in tabella. Sopraggiunta l'età di pensionamento, la posizione individuale sarà automaticamente trasferita nel Comparto "Garantita" nel quale confluiranno anche i successivi contributi.

Percorso Life Cycle

Anni mancanti alla pensione		Più di 25	25-20	20-15	15-10	10-5	5-0
Comparti	Garantita	-	-	-	10%	40%	50%
	Moneta	-	-	10%	20%	30%	50%
	Stabilità	-	-	20%	60%	30%	-
	Mista	-	30%	60%	10%	-	-
	Crescita	100%	70%	10%	-	-	-

AXA MPS Previdenza per Te

Fondo Pensione Aperto

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5

Scheda dei costi

(in vigore dal 01/04/2019)

La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a AXA MPS PREVIDENZA PER TE nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza dei costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a AXA MPS PREVIDENZA PER TE, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Singole voci di costo

Costi nella fase di accumulo Tipologia di costi	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Euro 25,00
Spese da sostenere durante la fase di accumulo	
Direttamente a carico dell'aderente	
Gestione amministrativa: Euro 25,00	Prelevate annualmente, il primo giorno lavorativo di ogni anno, a partire da quello successivo all'adesione, dalla posizione individuale, mediante liquidazione di un numero di quote, o frazioni millesimali di esse.

Indirettamente a carico dell'Aderente (1): Calcolate giornalmente e prelevate trimestralmente dal patrimonio di ciascun comparto

Commissioni di Gestione	Moneta	1,10% del patrimonio su base annua
	Stabilità	1,10% del patrimonio su base annua
	Mista	1,40% del patrimonio su base annua
	Crescita	1,60% del patrimonio su base annua
	Garantita	1,20% del patrimonio su base annua

Spese per l'esercizio di prerogative individuali: Prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione

Anticipazione	Euro 20,00
Trasferimento	Euro 50,00
Riscatto e prestazione pensionistica	Euro 20,00
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	Euro 5,00 (Rata trimestrale)

Riallocazione della posizione individuale

Per gli aderenti al percorso Life Cycle:

- nessuna spesa in fase di adesione al percorso, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Regolamento;
- 50 euro prelevati in occasione di ciascuna riallocazione automatica prevista all'interno del percorso stesso alle scadenze indicate, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Regolamento. Tale spesa non sarà applicata in occasione della prima riallocazione qualora il periodo maturato all'interno del percorso Life Cycle sia inferiore a 24 mesi.

In tutti gli altri casi:

- nessuna spesa per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi dell'art.6 comma 3 del Regolamento;

Riallocazione del flusso contributivo

Non previsto

(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto. Per maggiori informazioni v. la Sezione 'Regolamento'.

Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di PREVIDENZA PER TE, è riportato per ciascun comparto di investimento l'ISC (indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. (v. la Sezione II **Caratteristiche della forma pensionistica complementare**).

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparti				
Moneta	2,487%	1,607%	1,355%	1,194%
Stabilità	2,487%	1,607%	1,355%	1,194%
Mista	2,798%	1,920%	1,668%	1,506%
Crescita	3,006%	2,128%	1,877%	1,715%
Garantita	2,590%	1,711%	1,460%	1,298%

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

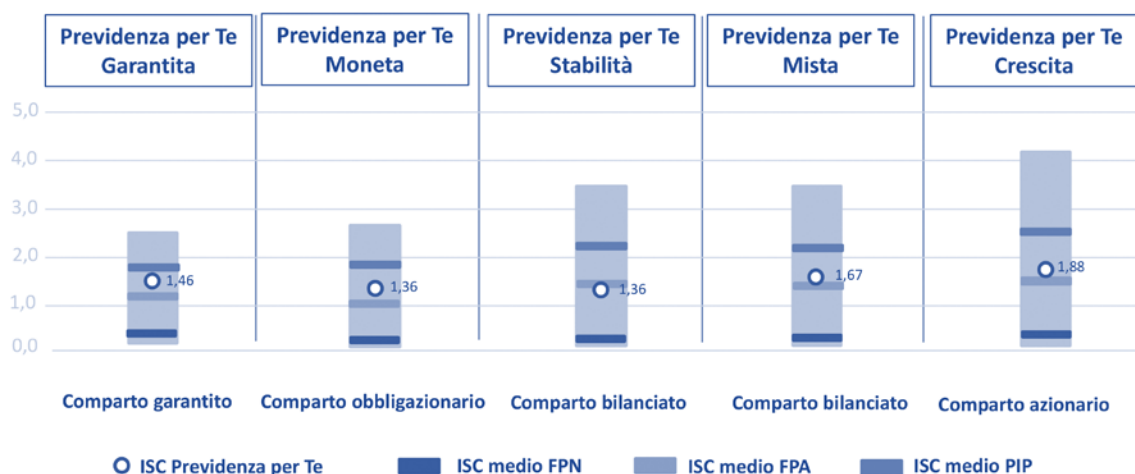
È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di AXA MPS PREVIDENZA PER TE è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di AXA MPS PREVIDENZA PER TE è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori di ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità di Axa Mps Previdenza per Te rispetto alle altre forme pensionistiche (periodo di permanenza 10 anni)



Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).

Roma, marzo 2019

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Patrick Cohen

Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare

A. Informazioni generali

- A.1 Perché una pensione complementare**
- Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico è in continua evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo; l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una 'pensione complementare', puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa. Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, a chi si iscrive a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo **Il regime fiscale**).
- A.2 Lo scopo di AXA MPS PREVIDENZA PER TE**
- AXA MPS PREVIDENZA PER TE** ha lo scopo di consentirti di percepire una **pensione complementare** ('rendita'), che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. Tale fine è perseguito raccogliendo le somme versate (contributi) e investendole professionalmente in strumenti finanziari nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte che il fondo ti offre.
- A.3 Come si costruisce la pensione complementare**
- Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua **posizione individuale** (cioè, il tuo capitale personale) che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti. Durante tutta la c.d. '**fase di accumulo**', cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo. Al momento del pensionamento la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. '**fase di erogazione**', cioè per tutto il resto della tua vita. La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').
- * Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.
- A.4 La struttura di governo di AXA MPS PREVIDENZA PER TE**
- AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a. gestisce il patrimonio di **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** mantenendolo distinto dal resto del proprio patrimonio e da quello degli altri fondi gestiti e destinandolo esclusivamente al perseguimento dello scopo previdenziale.
- La società nomina un **Responsabile**, che è una persona indipendente che ha il compito di controllare che nella gestione dell'attività di AXA MPS PREVIDENZA PER TE vengano rispettati la legge e il Regolamento, sia perseguito l'interesse degli iscritti e vengano osservati i principi di corretta amministrazione. Poiché AXA MPS PREVIDENZA PER TE consente anche di aderire su base collettiva, è inoltre previsto un **Organismo di sorveglianza**, composto da persone indipendenti

nominate dalla società. Il suo compito è quello di rappresentare gli interessi degli iscritti. A tal fine, esso si relaziona con il Responsabile circa la gestione del fondo e riferisce agli iscritti sul proprio operato.

* Le disposizioni che regolano la nomina e le competenze del Responsabile, e quelle relative alla composizione e al funzionamento dell'Organismo di sorveglianza, sono contenute in allegato al Regolamento. Per informazioni attuali sul Responsabile e sulla composizione dell'Organismo di sorveglianza consulta la sezione IV **"Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare"**.

B. Il Finanziamento

- B.1** Il finanziamento di **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** avviene mediante il versamento di contributi che stabilisci liberamente.
- Se sei un lavoratore dipendente, il finanziamento di **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** può avvenire mediante il conferimento del **TFR (trattamento di fine rapporto)**. Se al 28 aprile 1993 già eri iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intendi versare l'intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente. Gli accordi collettivi possono stabilire una percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare.
- Al finanziamento di **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** possono contribuire anche i datori di lavoro che assumano specificamente tale impegno nei confronti dei dipendenti.
- B.2** **Il TFR**
- Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il **TFR** viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).
- Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato direttamente a **AXA MPS PREVIDENZA PER TE**. La rivalutazione del TFR versato a **AXA MPS PREVIDENZA PER TE**, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. È allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (v. paragrafo **Modalità di impiego dei contributi**).
- Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile, non potrai pertanto cambiare idea.
- È importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo **'In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento'**).
- B.3** **I contributi**
- AXA MPS PREVIDENZA PER TE** ti consente di scegliere liberamente sia la misura del contributo sia la periodicità con la quale effettuare i versamenti.
- Nell'esercizio di tale libertà di scelta, tieni conto che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto. Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare **La mia pensione complementare**, che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo **Altre informazioni**).
- Se aderisci su base collettiva, l'adesione a **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro, se e nella misura in cui tale contributo è previsto nel contratto, accordo collettivo o regolamento aziendale che prevede la adesione al fondo. Ove tale versamento sia previsto, sappi che ne hai diritto soltanto se, a tua volta, contribuirai al fondo. Oltre al TFR puoi infatti versare un importo periodico predeterminato e scelto da te, nel rispetto delle regole di contribuzione previste nel tuo rapporto di lavoro (presso il tuo datore di lavoro troverai maggiori indicazioni al riguardo). Nella scelta della misura del contributo da versare a **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** devi tuttavia avere ben presente quanto segue:

- 1 il versamento non è obbligatorio. Puoi quindi decidere di versare esclusivamente il TFR. Ricorda però che in tal caso non beneficerai del contributo dell'azienda;
- 2 se decidi di contribuire, sappi che in ogni caso la misura del versamento non può essere inferiore a quella minima indicata nei contratti, accordi o regolamenti sopra richiamati;
- 3 se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione, puoi versare un contributo maggiore.

ATTENZIONE: Gli strumenti che AXA MPS PREVIDENZA PER TE utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. AXA MPS PREVIDENZA PER TE non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. È quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. **Comunicazioni agli iscritti**.

Se sei un lavoratore dipendente che aderisce su base individuale, verifica nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni l'adesione ti dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento.

C. L'Investimento e i rischi connessi

C.1

Dove si investe

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in **strumenti finanziari** (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse del fondo sono depositate presso una "banca depositaria", che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

Si rinvia alla Sezione IV "**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**" per l'indicazione della banca e al Regolamento per l'illustrazione dei compiti svolti.

Le risorse di **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** sono gestite da AXA Investment Managers S.p.A., nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

C.2

Attenzione ai rischi

L'investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine "rischio" esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende ad essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Devi essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della tua pensione complementare non è predefinito**.

In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** nel Comparto "Garantita" ti propone la garanzia di restituzione del capitale, con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.

C.3

Le proposte di investimento

AXA MPS PREVIDENZA PER TE ti propone una pluralità di opzioni di investimento (comparti), ciascuna caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento:

- **Comparto Moneta**
- **Comparto Stabilità**
- **Comparto Mista**
- **Comparto Crescita**
- **Comparto Garantita**

In alternativa, **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** ti consente di aderire, in base all'età di pensionamento prevista, al percorso **Life Cycle** che prevede la riallocazione automatica e progressiva della posizione individuale e dei versamenti contributivi a scadenze predeterminate, individuate in funzione degli anni rimanenti alla data di pensionamento prevista.

Nello specifico, il percorso **Life Cycle** prevede che la posizione individuale e i relativi versamenti contributivi siano ripartiti in una combinazione di comparti con profilo di rischio progressivamente decrescente in funzione dell'approssimarsi della data di pensionamento, così come esemplificato nella tabella seguente.

Percorso Life Cycle

Anni mancanti alla pensione		Più di 25	25-20	20-15	15-10	10-5	5-0
Comparti	Garantita	-	-	-	10%	40%	50%
	Moneta	-	-	10%	20%	30%	50%
	Stabilità	-	-	20%	60%	30%	-
	Mista	-	30%	60%	10%	-	-
	Crescita	100%	70%	10%	-	-	-

Sopraggiunta l'età di pensionamento la posizione individuale sarà automaticamente trasferita nel Comparto "Garantita" nel quale confluiranno anche i successivi contributi.

La riallocazione della posizione individuale e dei versamenti contributivi viene realizzata in funzione degli anni rimanenti alla data di pensionamento prevista dichiarata dall'aderente all'atto dell'adesione. Prima della data prevista per la riallocazione automatica della posizione individuale, la Compagnia comunicherà all'aderente la ripartizione tra i comparti in essere al momento del passaggio e la nuova combinazione di comparti prevista dal percorso.

L'aderente, successivamente all'adesione, può modificare la propria scelta di investimento dei contributi, vale a dire può passare dall'investimento in singoli comparti del Fondo all'adesione al percorso Life Cycle e viceversa, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In tali casi, l'intera posizione individuale e i versamenti contributivi successivi sono suddivisi, all'atto della riallocazione, sulla base delle nuove percentuali fissate dall'aderente ovvero previste dal percorso stesso.

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un **"benchmark"**. Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti.

Descrizione degli indici:

- **Bank of America Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index:** indice finanziario che segue la performance dei titoli sovrani denominati in euro emessi pubblicamente dai paesi aderenti all'euro, sia sul mercato obbligazionario euro che sul mercato interno dell'emittente stesso. Si richiede che i paesi autorizzati abbiano ottenuto un rating sul debito sovrano di lungo termine in valuta estera investment grade (in base ad una media tra Moody's, S&P e Fitch). Inoltre, per essere ritenuti idonei, la scadenza finale residua dei titoli deve essere di almeno un mese ma inferiore ad un anno, mentre l'importo minimo in circolazione deve ammontare a 1mldEUR.
- **MSCI World:** indice finanziario elaborato dalla società Morgan Stanley Capital International, misura la performance globale dei principali mercati azionari sviluppati. La scelta del paniere dei titoli avviene partendo dalla rappresentatività di ciascun titolo all'interno dell'industria di riferimento, con il vincolo di rappresentare l'85% del flottante all'interno di ciascuna industria per ogni paese rappresentato. Questo al fine di garantire la replicabilità dell'indice stesso. La revisione e l'aggiornamento dell'indice è a cura dell'istituzione che procede al calcolo del medesimo.

- **JP Morgan EMU Government Bonds Index:** indice rappresentativo dei titoli emessi in Euro dai governi dell'area Euro. Vengono applicati specifici criteri di selezione dal provider (JP Morgan) per fare in modo che i titoli siano liquidi e non abbiano caratteristiche di complessità (struttura non standard), con l'obiettivo di avere un universo omogeneo. I titoli con una scadenza residua breve (che potrebbero essere assimilati a strumenti di mercato monetari) vengono esclusi. I titoli dell'indice sono ponderati per la valorizzazione di mercato e le cedole sono reinvestite nell'indice stesso. I componenti dell'indice vengono ribilanciati su base mensile.
- **JP Morgan GBI Global ex EMU unhedged in Eur:** indice rappresentativo dei titoli emessi da governi di paesi sviluppati che non fanno parte dell'area Euro. I titoli selezionati sono emessi nella valuta locale del paese emittente e sono valorizzati in euro su base giornaliera. La metodologia di calcolo e i criteri di selezione non si differenziano in modo evidente da quelli adottati per l'indice precedente.
- **Merrill Lynch EMU Corporate 1-7:** indice finanziario fornito dalla società Merrill Lynch che ne cura anche eventuali revisioni e aggiornamenti (su base mensile). Esso rappresenta la performance di titoli obbligazionari di emittenti societari (c.d. "corporate") negoziati e quotati in paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea e con vita residua compresa tra 1 e 7 anni. È un indice total return che include pertanto il rateo d'interesse maturato sulle obbligazioni. Sono esclusi invece costi di negoziazione e gli oneri fiscali.
- **Barclay's Euro Government Inflation Bond:** indice composto da titoli di Stato indicizzati all'inflazione emessi da paesi dell'area Euro. Le emissioni devono avere un importo minimo di 500 milioni di Euro ed avere una vita residua superiore all'anno. I titoli sono quotati sugli MTS (mercati dei titoli di Stato) e possono essere legati sia all'inflazione a livello europeo, sia a quella del singolo paese emittente. La composizione vede un portafoglio con prevalenza di titoli emessi dalla Francia, seguiti da quelli italiani.
- **FTSE Italia All Shares:** indice rappresentativo dell'insieme dei titoli azionari quotati sulla Borsa di Milano appartenenti agli indici FTSE Italia MIB (società di grandi dimensioni), Mid Cap (società di medie dimensioni) e Small Cap (società di piccole dimensioni). L'indice è ponderato sulla base del flottante ed il suo andamento tiene conto delle variazioni di prezzo dei titoli sottostanti. È calcolato giornalmente dalla società FTSE Group ed è disponibile a decorrere dal 1° giugno 2009. I prezzi assunti per il calcolo della valorizzazione sono quelli di chiusura (c.d. "last").
- **Barclays US Corporate IG total return Hedged EUR:** l'indice Barclays US Corporate Bond si riferisce ad investimenti in titoli a tasso fisso e titoli di credito sul mercato investment grade. Comprende strumenti denominati in dollari emessi da aziende, americane e non, nel settore finanziario, industriale e dei servizi. L'indice Barclays US Corporate Bond è un componente dell'indice US Credit e dell'Indice US Aggregate, e contribuisce inoltre all'indice multivaluta Global Aggregate. L'indice fu lanciato nel Luglio 1973, con una serie storica riempita dal 01 Gennaio 1973.
- **BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Hedged EUR:** l'indice BofA Merrill Lynch US High Yield Index replica la performance del mercato dei titoli corporate below investment grade, denominati in dollari, emessi nel mercato domestico americano. Gli strumenti all'interno dell'indice devono essere a tasso fisso, below investment grade (con rating basato sulla media di Moody's, S&P and Fitch) ed avere scadenza superiore ai 18 mesi al momento dell'emissione. Inoltre le emissioni all'interno dell'indice presentano un'esposizione al rischio verso le nazioni facenti parte del FX-G10 (include tutti gli stati membro dell'Euro, gli Stati Uniti, il Giappone, il Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera, Norvegia e Svezia).
- **JP Morgan EMBIG Diversified Hedged EUR:** l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR è un indice denominato in dollari americani basato su titoli governativi dei mercati emergenti. Ha un'allocatione diversificata che consente una più efficace distribuzione dei pesi fra i differenti paesi che compongono l'indice. Ha la stessa composizione di strumenti dell'Indice EMBI Global ed è diventato il più comune benchmark di riferimento nella sua classe. È stato lanciato nel Luglio del 1999 con una serie storica risalente al Dicembre 1993.

Comparto MONETA

Categoria del comparto: Obbligazionario puro.

Finalità della gestione: Il comparto ha per obiettivo la conservazione e rivalutazione del capitale investito, rispondendo alle esigenze di un soggetto con aspettative di vita lavorativa di 5-10 anni e/o una scarsa propensione al rischio.

Orizzonte temporale: breve-medio periodo (5-10 anni).

Grado di rischio: medio - basso.

Politica di investimento:

Politica di gestione: orientata a creare un portafoglio attraverso l'acquisto prevalente di titoli obbligazionari di emittenti sia italiani che esteri e di strumenti di mercato monetario. Tale esposizione potrà essere ottenuta anche tramite O.I.C.R. La duration media finanziaria della componente obbligazionaria, è di circa 2 anni.

Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti sovranazionali, titoli di Stato, certificati di deposito, obbligazioni, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e/o con warrants, di emittenti prevalentemente con rating sopra il cosiddetto investment grade. Non sono previsti vincoli per settori, fermo restando che gli indici utilizzati come benchmark comprendono tutti i settori di ogni singolo mercato, e, all'interno di ogni settore, la scelta cade in misura prevalente verso le società a maggiore capitalizzazione.

Aree geografiche di investimento: gli investimenti sono prevalentemente orientati verso strumenti finanziari di emittenti dei paesi dell'area U.E. e in misura minore di emittenti di paesi extra U.E..

Rischio di cambio: al momento, non sono utilizzate tecniche per la copertura del rischio di cambio.

Benchmark: 20% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 5% JP Morgan Emu Government Bonds Index; 27,5% Merrill Lynch EMU Corporate 1 -7; 5% Barclays Euro Govt Inflation Bond; 17,5% Barclays US Corporate IG total return Hedged EUR; 12,5% BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Hedged EUR*; 12.5% JP Morgan EMBIG Diversified Hedged EUR*

* La strategia sottostante viene implementata tramite short duration assets

Comparto STABILITÀ

Categoria del comparto: Bilanciato.

Finalità della gestione: Il comparto ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito, rispondendo alle esigenze di un soggetto con aspettative di vita lavorativa di 10-20 anni e/o una moderata propensione al rischio.

Orizzonte temporale: medio - lungo periodo (10-20 anni).

Grado di rischio: medio.

Politica di investimento:

Politica di gestione: la politica d'investimento è orientata a costituire una struttura di portafoglio mista tra obbligazioni, certificati di deposito, strumenti di mercato monetario e azioni, con prevalenza della componente obbligazionaria. Tale esposizione potrà essere ottenuta anche tramite O.I.C.R. La duration media finanziaria della componente obbligazionaria è compresa tra 4 e 5 anni.

Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti sovranazionali, titoli di Stato, obbligazioni, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e/o con warrants, di emittenti prevalentemente con rating sopra il cosiddetto investment grade. Non sono previsti vincoli per settori, fermo restando che gli indici utilizzati come benchmark comprendono tutti i settori di ogni singolo mercato, e, all'interno di ogni settore, la scelta cade in misura prevalente verso le società a maggiore capitalizzazione.

Aree geografiche di investimento: gli investimenti sono prevalentemente orientati verso strumenti finanziari di emittenti dei paesi dell'area U.E. e in misura minore di emittenti di Paesi extra U.E.

Rischio di cambio: al momento, non sono utilizzate tecniche per la copertura del rischio di cambio.

Benchmark: 20% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 20% MSCI World*; 20% JP Morgan Emu Government Bonds Index; 10% JP Morgan GBI Global ex EMU unhedged in Eur; 10% Merrill Lynch EMU Corporate 1 -7; 10% Barclays Euro Govt Inflation Bond; 10% FTSE Italia All Shares.

* Parte del rischio cambio è coperta in conformità ai limiti normativi del DM166/2014

Comparto MISTA

Categoria del comparto: Bilanciato.

Finalità della gestione: Il comparto ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel lungo periodo, rispondendo alle esigenze di un soggetto con aspettative di vita lavorativa di 20-30 anni e/o una predisposizione ad accettare la volatilità dei mercati finanziari.

Orizzonte temporale: lungo periodo (20-30 anni).

Grado di rischio: medio - alto.

Politica di investimento:

Politica di gestione: la politica d'investimento è orientata ad una composizione

mista del portafoglio, in maniera bilanciata tra azioni e obbligazioni con una tendenziale prevalenza della componente azionaria. Tale esposizione potrà essere ottenuta anche tramite O.I.C.R. La duration media finanziaria della componente obbligazionaria è di circa 6 anni.

Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti sovranazionali, titoli di Stato, obbligazioni, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e/o con warrants, di emittenti prevalentemente con rating sopra il cosiddetto investment grade. Non sono previsti vincoli per settori, fermo restando che gli indici utilizzati come benchmark comprendono tutti i settori di ogni singolo mercato, e, all'interno di ogni settore, la scelta cade in misura prevalente verso le società a maggiore capitalizzazione.

Aree geografiche di investimento: gli investimenti sono orientati verso strumenti finanziari di emittenti dell'area U.E. e di emittenti residenti negli U.S.A., in misura minore di emittenti di altri Paesi.

Rischio di cambio: al momento, non sono utilizzate tecniche per la copertura del rischio di cambio.

Benchmark: 35% MSCI World*; 15% JP Morgan Emu Government Bonds Index; 10% JP Morgan GBI Global ex EMU unhedged in Eur; 10% Merrill Lynch EMU Corporate 1-7; 10% Barclays Euro Govt Inflation Bond; 20% FTSE Italia All Shares.

* Parte del rischio cambio è coperta in conformità ai limiti normativi del DM166/2014

Comparto CRESCITA

Categoria del comparto: Azionario.

Finalità della gestione: Il comparto ha per obiettivo la forte rivalutazione del capitale investito nel lunghissimo periodo, rispondendo alle esigenze di un soggetto con aspettative di vita lavorativa superiore ai 30 anni e/o disposto ad accettare risultati caratterizzati da alta volatilità specie nel breve periodo.

Orizzonte temporale: lunghissimo periodo (sopra i 30 anni).

Grado di rischio: alto.

Politica di investimento:

Politica di gestione: la politica d'investimento è orientata a costituire una struttura di portafoglio mista tra azioni ed obbligazioni con una netta prevalenza dell'esposizione azionaria. Tale esposizione potrà essere ottenuta anche tramite O.I.C.R. La duration media finanziaria della componente obbligazionaria è di circa 6 anni.

Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti sovranazionali, titoli di Stato, obbligazioni, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e/o con warrants. Non sono previsti vincoli per settori, fermo restando che gli indici utilizzati come benchmark comprendono tutti i settori di ogni singolo mercato, e, all'interno di ogni settore, la scelta cade in misura prevalente verso le società a maggiore capitalizzazione.

Aree geografiche di investimento: gli investimenti sono orientati verso strumenti finanziari di emittenti dell'area U.E. e di emittenti residenti negli U.S.A., in misura minore di emittenti di altri Paesi.

Rischio di cambio: al momento, non sono utilizzate tecniche per la copertura del rischio di cambio.

Benchmark: 55% MSCI World*; 9% JP Morgan Emu Government Bonds Index; 5% JP Morgan GBI Global ex EMU unhedged in Eur; 3% Merrill Lynch EMU Corporate 1-7; 3% Barclays Euro Govt Inflation Bond; 25% FTSE Italia All Shares.

* Parte del rischio cambio è coperta in conformità ai limiti normativi del DM166/2014

Comparto GARANTITA

Categoria del comparto: Garantito.

Finalità della gestione: il comparto si propone di realizzare una gestione prudente a basso rischio, con garanzia di capitale a scadenza e per eventi previsti dal D.lgs. 252/05. La presenza di una garanzia di risultato e/o capitale consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

N.B.: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto. Inoltre è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell'iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA).

Garanzia:

La garanzia è prestata da AXA MPS Assicurazioni Vita s.p.a., che garantisce che al momento dell'esercizio del diritto al pensionamento la posizione individuale in base alla quale ti sarà calcolata la prestazione non potrà essere inferiore al capitale versato nel comparto (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati) capitalizzato ai seguenti rendimenti:

- per le contribuzioni incassate dal Fondo fino alla data del 1° agosto 2000 il tasso annuo di interesse garantito è pari al 2,625%;
- per le contribuzioni incassate dal Fondo successivamente alla suddetta data e fino al 29 febbraio 2004 il tasso annuo di interesse garantito è pari al 2,25%;
- per le contribuzioni incassate dal Fondo successivamente alla data del 29 febbraio 2004 e fino alla data del 31 maggio 2006 il tasso annuo di interesse garantito è pari all'1,25%;
- per le contribuzioni incassate dal Fondo successivamente alla data del 31 maggio 2006 e fino alla data del 14 luglio 2016 il tasso annuo di interesse garantito è pari all'1,75%;
- per le contribuzioni incassate dal Fondo successivamente alla data del 14 luglio 2016 il tasso annuo di interesse garantito è pari allo 0,00%.

La medesima garanzia opera anche prima del pensionamento, nei seguenti casi di riscatto della posizione individuale:

- morte;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

N.B.: le caratteristiche della garanzia offerta da AXA MPS PREVIDENZA PER TE possono variare nel tempo, fermo restando il livello minimo richiesto dalla normativa vigente. Qualora vengano previste condizioni diverse dalle attuali, AXA MPS PREVIDENZA PER TE comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti.

Orizzonte temporale: breve periodo (1-5 anni)

Grado di rischio: basso.

Politica di investimento:

Politica di gestione: la politica d'investimento è orientata a creare un portafoglio attraverso l'acquisto prevalente di titoli obbligazionari di emittenti sia italiani che esteri, certificati di deposito, strumenti di mercato monetario e, in misura residuale, titoli di capitale. Tale esposizione potrà essere ottenuta anche tramite O.I.C.R.

La duration media finanziaria del portafoglio è compresa tra zero e 2 anni.

Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti sovranazionali, titoli di Stato, obbligazioni, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e/o con warrants, di emittenti con rating non inferiore al cosiddetto investment grade. Non sono previsti vincoli per settori, fermo restando che gli indici utilizzati come benchmark comprendono tutti i settori di ogni singolo mercato, e, all'interno di ogni settore, la scelta cade in misura prevalente verso le società a maggiore capitalizzazione.

Aree geografiche di investimento: gli investimenti sono prevalentemente orientati verso strumenti finanziari di emittenti dei paesi dell'area U.E. e, in misura minore, di emittenti di Paesi extra U.E..

Rischio di cambio: al momento, non sono utilizzate tecniche per la copertura del rischio di cambio.

Benchmark: tasso di rivalutazione del TFR.

* Per informazioni sull'andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione III **Informazioni sull'andamento della gestione**.

Per ulteriori informazioni su AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., su State Street Bank International GmbH Succursale Italia che è la banca depositaria e su AXA Investment Managers S.p.A. che è il gestore finanziario; sulle caratteristiche delle deleghe conferite e sui benchmark adottati consulta la sezione IV **Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**.

C.4

Modalità di impiego dei contributi

L'impiego dei contributi versati avviene sulla base della tua scelta di investimento tra le opzioni che **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** ti propone (v. paragrafo '**Le proposte di investimento**'). Ove tu ritenga che le caratteristiche dei singoli comparti non siano adeguate rispetto alle tue personali esigenze di investimento, **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** ti consente di ripartire tra più comparti il flusso contributivo o la posizione individuale eventualmente già maturata. In questo caso devi però porre particolare attenzione alle scelte che andrai a fare di tua iniziativa e avere ben presente che il profilo di rischio/rendimento dell'investimento che sceglierai non sarà più corrispondente a quello qui rappresentato, anche se – ovviamente – dipenderà da quello dei comparti in cui investirai. Nella scelta di investimento tieni anche conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte.

a) Come stabilire il tuo profilo di rischio

Prima di effettuare la tua scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sopportare, considerando, oltre alla tua personale propensione, anche altri fattori quali:

- l'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento;
- la tua ricchezza individuale;
- i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

b) **Le conseguenze sui rendimenti attesi**

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere. Ti ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Considera inoltre che le linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

* Nella Sezione III **"Informazioni sull'andamento della gestione"**, sono illustrati con un grafico i risultati conseguiti da **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** negli anni passati. Questa informazione può aiutarti ad avere un'idea dell'andamento della gestione, ma ricordati che i rendimenti passati **non sono necessariamente indicativi di quelli futuri**, vale a dire che non c'è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.

c) **Come modificare la scelta nel tempo**

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione ("riallocazione"). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verifichino variazioni nelle situazioni indicate al punto a).

La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascun comparto di provenienza.

Per il passaggio automatico tra i diversi comparti previsto dall'opzione Life Cycle si rinvia al Regolamento per le relative modalità di funzionamento.

D. Le prestazioni pensionistiche

D.1

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole dire però, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto delle tue aspettative di vita. In casi particolari ti è inoltre consentito anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.

* I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella **Parte III del Regolamento**.

D.2

Cosa determina l'importo della tua prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** è importante che tu abbia presente fin d'ora che l'importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- più alti sono i versamenti che farai;
- maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
- più bassi sono i costi di partecipazione;
- più elevati sono i rendimenti di gestione.

In larga parte, tali andamenti possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall'attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti sono proposte, dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo. Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l'importo della pensione.

D.3 La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una **pensione complementare** (“rendita”), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Difatti la “**trasformazione del capitale in una rendita**” avviene applicando dei “coefficienti di conversione” che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età del pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della tua pensione.

Per l’erogazione della pensione, **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** ti consente di scegliere tra:

- rendita vitalizia immediata;
- rendita vitalizia reversibile (in caso di decesso la rendita viene corrisposta alla persona da te designata nella percentuale da te scelta);
- rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per un periodo variabile a scelta dell’assicurato tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 10 (dieci) anni e successivamente vitalizia.

Ricorda che in mancanza di diversa opzione la pensione ti verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata.

Tieni comunque conto che ti saranno effettivamente applicate le condizioni in vigore al momento del pensionamento.

N.B. Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente, puoi trasferirti ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.

* Per maggiori informazioni sulle condizioni di erogazione della rendita, consulta la **Parte III del Regolamento**.

Per maggiori informazioni sulle condizioni attualmente in corso, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta l’apposito **allegato al Regolamento**.

D.4 La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino ad un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.

* Le condizioni e i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella **Parte III del Regolamento**.

E. Le prestazioni assicurative accessorie

E.1

La partecipazione a **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** ti consente di beneficiare delle seguenti prestazioni assicurative accessorie:

- premorienza e malattie gravi con invalidità

La sottoscrizione di tale copertura è facoltativa, puoi quindi decidere liberamente se avvalertene o meno.

Il contratto prevede il versamento di un premio pari al 10% ovvero al 15% di ciascun contributo individuale volontario versato al fondo Pensione se attivata la garanzia assicurativa accessoria, nel caso di Aderente che abbia dichiarato in fase di adesione di essere rispettivamente **non fumatore o fumatore** così come definito nel modulo di adesione alla garanzia accessoria.

Ai fini del pagamento del premio assicurativo sono esclusi i contributi versati dal Datore di lavoro e i trasferimenti provenienti da altro Fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale.

Per attivare la garanzia assicurativa accessoria, ogni contributo minimo versato al Fondo Pensione è fissato in euro 150,00, pari ad un importo minimo di euro 15,00 nel caso di Aderente “non fumatore” e di euro 22,50 nel caso di Aderente “fumatore”.

L’importo massimo annuo del premio assicurativo è fissato nel caso di Aderente “non fumatore” ad euro 516,40, ovvero ad euro 774,60 nel caso di Aderente “fumatore”.

Il premio è addebitato dalla Compagnia mediante prelievo automatico dell'importo previsto su ciascun contributo individuale volontario se attivata la garanzia assicurativa accessoria e in ogni caso non oltre il 55° anno di vita dell'aderente. Quest'ultimo ha la possibilità di sospendere in qualsiasi momento il pagamento del premio assicurativo, in tal caso la garanzia accessoria è comunque riconosciuta fino al compimento del 67° anno di vita per un valore pari al capitale assicurato maturato al momento della sospensione. Non sarà in alcun modo possibile riprendere il versamento del premio successivamente alla sospensione dello stesso.

Il capitale assicurato maturato è pari al 50% del totale dei versamenti individuali volontari effettuati a favore del Fondo pensione sui quali sia attiva la garanzia assicurativa accessoria, **ovvero con il limite massimo di euro 5.164,00 annui come indicato all'Art. 10 dell'allegato 4 al Regolamento**. Il capitale massimo assicurabile è pari ad euro 70.000,00. Maturato tale importo, la Compagnia sospenderà il prelievo del premio assicurativo dai contributi individuali versati dall'Aderente.

Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale sia diagnosticata all'Aderente una "malattia grave" fra quelle elencate all'Art. 13 dell'allegato 4 al Regolamento, la Compagnia liquiderà all'Aderente stesso il capitale assicurato maturato.

In caso di decesso dell'Aderente nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato maturato a favore dei Beneficiari designati dall'Aderente, a condizione che non sia stata già corrisposta la prestazione in caso di "malattia grave".

* I requisiti di accesso e i criteri per la determinazione dell'entità delle prestazioni accessorie sono indicati nell'apposito **allegato** al Regolamento.

F. In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

F.1 Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La "fase di accumulo" si conclude quindi – di norma – al momento del pensionamento, quando inizierà la "fase di erogazione" (cioè il pagamento della pensione). In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

F.2 Le anticipazioni

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per le altre tue personali esigenze.

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

* Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel **Documento sulle anticipazioni**.

Alcune forme di anticipazione sono sottoposte ad un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

F.3 Il riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il **riscatto totale** della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e **AXA MPS PREVIDENZA PER TE**. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di **AXA MPS PREVIDENZA PER TE**.

Riscatto individuale parziale (il 50% della posizione individuale maturata):

In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

Ai fini dell'ottenimento del Riscatto parziale, oltre al modulo debitamente compilato e sottoscritto disponibile sul sito internet della compagnia, occorre fornire la seguente documentazione:

1) Attestazione di cessazione dell'attività lavorativa;

- 2) Attestazione di disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48;
o in alternativa:
- Documentazione attestante il ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità;
 - Documentazione attestante la collocazione in cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, a zero ore per un periodo di almeno 12 mesi.
- 3) Documento d'identità valido.

Riscatto totale (con chiusura della posizione):

- Ammesso:
 - in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
- Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo.

Per ottenere il Riscatto totale, oltre al modulo debitamente compilato e sottoscritto disponibile sul sito internet della compagnia, occorre fornire la seguente documentazione:

- 1) Attestazione di cessazione dell'attività lavorativa;
- 2) Attestazione di disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
o in alternativa:
 - Attestazione delle competenti strutture sanitarie comprovanti l'invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- o in alternativa (solo adesioni collettive):
 - Attestazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda con la quale è avvenuta l'adesione collettiva.
- 3) Documento d'identità valido.

Riscatto per decesso

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione rimane acquisita al Fondo.

Per la richiesta di liquidazione degli aventi diritto occorre fornire la seguente documentazione, oltre alla modulistica debitamente compilata e sottoscritta a cura degli eredi e/o aventi diritto:

- 1) Certificato di morte dell'Aderente e documentazione comprovante quali sono gli eredi e/o gli aventi diritto;
- 2) Atto sostitutivo di notorietà comprovante gli eredi o gli aventi diritto;
- 3) Documento di riconoscimento e codice fiscale per ciascuno degli aventi diritto;
- 4) In caso di eredi minori fornire l'autorizzazione del giudice tutelare all'incasso;
- 5) Fornire l'IBAN di ciascun avente diritto.

* Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**. Alcune forme di riscatto sono sottoposte ad un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Il diritto alla prestazione anticipata (RITA) si acquisisce in caso di cessazione dell'attività lavorativa con 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza se mancano non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia. In caso di cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione superiore a 24 mesi la RITA è accessibile con un anticipo di 10 anni (a prescindere da requisiti contributivi).

Per la richiesta di RITA occorre fornire la seguente documentazione:

Copia di un documento di identità dell'iscritto

Attestazione della cessazione dell'attività lavorativa

In base alla tipologia di requisiti maturati per l'accesso alla RITA fornire alternativamente:

- Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza

Comprovata da:

Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps; ECOCERT rilasciato dall'Inps o altro certificato dell'ente di appartenenza;

o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 riportante impegno scritto a produrre su richiesta del fondo la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

- Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l'impiego).

G. Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

G.1

Puoi trasferire liberamente la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione a **AXA MPS PREVIDENZA PER TE**. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento. Puoi trasferirti anche in caso di vicende che interessino la tua situazione lavorativa.

È importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

* Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**. Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall'adesione sono specificate nella **Parte VI del Regolamento**.

H. I costi connessi alla partecipazione

H.1

I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi **i costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale**.

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

* Trovi indicati tutti i costi nella Scheda dei costi della Sezione **I Informazioni chiave per l'aderente**.

H.2

L'indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la **COVIP** ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un **"Indicatore sintetico dei costi"**. L'indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** (v. Tabella **"I costi nella fase di accumulo"** della Sezione I Informazioni chiave per l'aderente). Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Ovviamente, l'indicatore non tiene conto delle eventuali spese da sostenere per la sottoscrizione delle prestazioni assicurative accessorie. Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del "peso" che i costi praticati da **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10, e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate – ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste – l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

* I risultati delle stime sono riportati nella Tabella **"Indicatore sintetico dei costi"** della Sezione I Informazioni chiave per l'aderente.

Nel valutarne le implicazioni tieni conto delle differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%. Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confronto dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche delle diverse proposte (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...).

Nella Sezione I **Informazioni chiave per l'aderente** viene rappresentato l'indicatore sintetico di costo di ciascun comparto di **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascuno anno solare.

H.3

I costi nella fase di erogazione

Dal momento del pensionamento, ti saranno invece imputati i costi previsti per l'erogazione della pensione complementare.

Tieni comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di te nella fase di erogazione dipenderanno dalle condizioni in vigore nel momento in cui accederai al pensionamento.

* I costi relativi alla erogazione delle rendite sono indicati nell'apposito **allegato al Regolamento**.

I. Il regime fiscale

I.1

Per agevolare la costruzione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I.2

I contributi

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso del TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se hai iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.

I.3

I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%; i risultati derivanti da investimenti in titoli pubblici sono tassati con aliquota del 12,50%. Complessivamente, si tratta di aliquote più basse di quelle applicate sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti di **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** sono quindi già al netto di questo onere.

I.4

Le prestazioni

Le prestazioni erogate da **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

* Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il **Documento sul regime fiscale**.

L. Altre informazioni

L.1

Per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**.

Entro 15 giorni dalla ricezione del modulo, **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** ti invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della tua partecipazione.

La sottoscrizione del 'Modulo di adesione' non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso, la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

L'adesione al Fondo pensione può avvenire, inoltre, a seguito di trasferimento da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale. In questo caso, l'aderente dovrà fornire al soggetto gestore gli elementi utili per il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell'effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza con l'attribuzione delle quote secondo quanto esposto in precedenza.

L'efficacia dei contratti conclusi fuori sede, ovvero collocati a distanza, è sospesa per la durata di sette (7) giorni decorrenti dalla data di prima adesione da parte dell'aderente. Entro tale termine l'aderente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. o ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

N.B. le modalità di recesso sono riportate nel "Modulo di adesione"

L.2

La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio di ciascun comparto del fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota è determinato con periodicità quindicinale, il giorno quindici di ogni mese (se festivo, il primo giorno successivo di borsa aperta) e l'ultimo giorno di borsa aperta di ogni mese, ed è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Il valore delle quote di ciascun comparto di **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** è reso disponibile sul sito web **www.axa-mps.it**.

Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.

L.3

Comunicazione agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente l'aggiornamento su **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** e sulla tua posizione personale. Ti invitiamo a porre particolarmente attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale.

In caso di adesione al percorso Life Cycle, la Compagnia comunicherà all'aderente, almeno 30 giorni prima della data prevista per la riallocazione automatica della posizione individuale, la ripartizione tra i comparti in essere al momento del passaggio e la nuova combinazione prevista dal percorso corrispondente agli anni mancanti al pensionamento.

AXA MPS Assicurazioni Vita spa si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica relativa a **AXA MPS PREVIDENZA PER TE** che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione.

L.4

La mia pensione complementare

Il documento "La mia pensione complementare" è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento. Si tratta di una mera proiezione, basata su **ipotesi e dati stimati**; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. La proiezione fornita dal documento 'La mia pensione complementare' ti è

però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Il documento è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata.

Puoi personalizzare le proiezioni indicate nel documento "La mia pensione complementare" accedendo al sito web www.axa-mps.it (sezione "Previdenza Complementare").

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a **AXA MPS PREVIDENZA PER TE**.

L.5 Antiriciclaggio

L'Aderente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini dell'antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione dell'Aderente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dalla Compagnia dovranno essere restituite all'Aderente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dall'Aderente e allo stesso intestato. In tale ipotesi il trasferimento dei fondi sarà accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono versate all'Aderente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabilita dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e al Regolamento IVASS 5/2014).

L.6 Clausola di esclusione

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

L.7 Reclami

Coloro che intendono lamentare irregolarità, criticità o anomalie riguardanti il Fondo Pensione devono rivolgersi in primo luogo al fondo pensione interessato utilizzando uno dei seguenti recapiti:

- E-mail: reclami.vita@axa.it
- Fax 0039 06 51760 323
- PEC: reclamiivassamav@axa.legalmail.it
- Lettera raccomandata A/R

AXA MPS Vita S.p.A. Via Aldo Fabrizi, 9 00128 Roma - c.a. Ufficio Gestione Reclami

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.

Qualora poi il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare un esposto alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00187 Roma (fax 06.69506.306; e-mail: protocollo@pec.covip.it)

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa-mps.it.

AXA MPS Previdenza per Te

Fondo Pensione Aperto

Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione

Dati aggiornati a dicembre 2018

Nel corso del 2016 alla gestione delle risorse ha provveduto **AXA Investment Managers S.p.A.**

La società è dotata di una funzione di gestione dei rischi che dispone di strumenti per l'analisi della rischioosità dei portafogli, sia in via preventiva che a consuntivo. Tali strumenti sono anche messi a disposizione della funzione di gestione dei portafogli a supporto dell'attività di investimento.

Le principali attività svolte dalla funzione di gestione dei rischi sono le seguenti:

- analisi dei rendimenti realizzati, anche in confronto al benchmark;
- monitoraggio del rischio mediante appositi indicatori;
- analisi del rischio a livello di tipologia di strumento finanziario;
- analisi della composizione del portafoglio rispetto alle strategie di investimento decise.

Le principali analisi sono effettuate con cadenza periodica, con possibilità di approfondimenti quando necessari.

Comparto MONETA

Data di inizio raccolta delle adesioni	1 dicembre 1998
Patrimonio netto al 31 dicembre 2018	Euro 44.837.609,62

Informazione sulla gestione delle risorse

Attua una politica volta a perseguire una struttura di portafoglio composta da titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e/o con warrants), certificati di deposito, cambiali finanziarie, parti di O.I.C.R. e quote di fondi chiusi, di emittenti sia italiani che esteri. Gli investimenti in titoli di capitale potranno essere presenti nel portafoglio solo se provenienti da conversione di obbligazioni convertibili e/o con warrants e per un valore comunque non superiore al 10% del patrimonio della linea. Gli investimenti in O.I.C.R. del Gruppo possono raggiungere all'occorrenza il 100% degli attivi del Fondo Pensione.

Gli investimenti in titoli di debito potranno essere presenti nel portafoglio per un valore minimo del 50% del patrimonio medesimo. In ogni caso, il controvalore dei valori mobiliari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo non potrà essere superiore al 30% del portafoglio complessivo.

Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

La gestione 2018

Nell'arco del 2018, il portafoglio ha registrato una performance negativa, si è mantenuta un'esposizione neutrale alle obbligazioni governative europee con una duration breve, il che ha comportato un lieve calo nella performance relativa rispetto al benchmark. Nessuna delle strategie obbligazionarie ad alto rendimento ha registrato rendimenti positivi nel 2018.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative al 31 dicembre 2018.

Investimento per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario					100,00%
Titoli di stato		24,04%		Titoli Corporate	-
Stato Italiano	10,69%	Stati Esteri	13,35%		
Emit. Gov.	24,04%	Sovranaz.	-	OICR (*)	75,96%
Azionario					-
Titoli Azionari	-	ETF	-	OICR (*)	-

* Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Investimento per area geografica (*)

Titoli di debito	100,00%
Italia	10,69%
Altri Paesi dell'Unione Europea	47,68%
Stati Uniti	28,67%
Giappone	0,00%
Altri Paesi aderenti all'OCSE	12,95%
Paesi non aderenti all'OCSE	0,00%
Titoli di capitale	0,00%
Italia	0,00%
Altri Paesi dell'Unione Europea	0,00%
Stati Uniti	0,00%
Giappone	0,00%
Altri Paesi aderenti all'OCSE	0,00%
Paesi non aderenti all'OCSE	0,00%
Totale investimenti finanziari	100,00%

* Non si tiene conto della liquidità, posseduta direttamente dal Fondo o tramite gli investimenti in quote di O.I.C.R., mentre si tiene conto della composizione geografica tramite gli investimenti in quote di O.I.C.R.

Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	10,32%
Duration media dei titoli con vita residua > 6 mesi	1,82
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,14%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio*	0,50

* **A partire dal 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.**

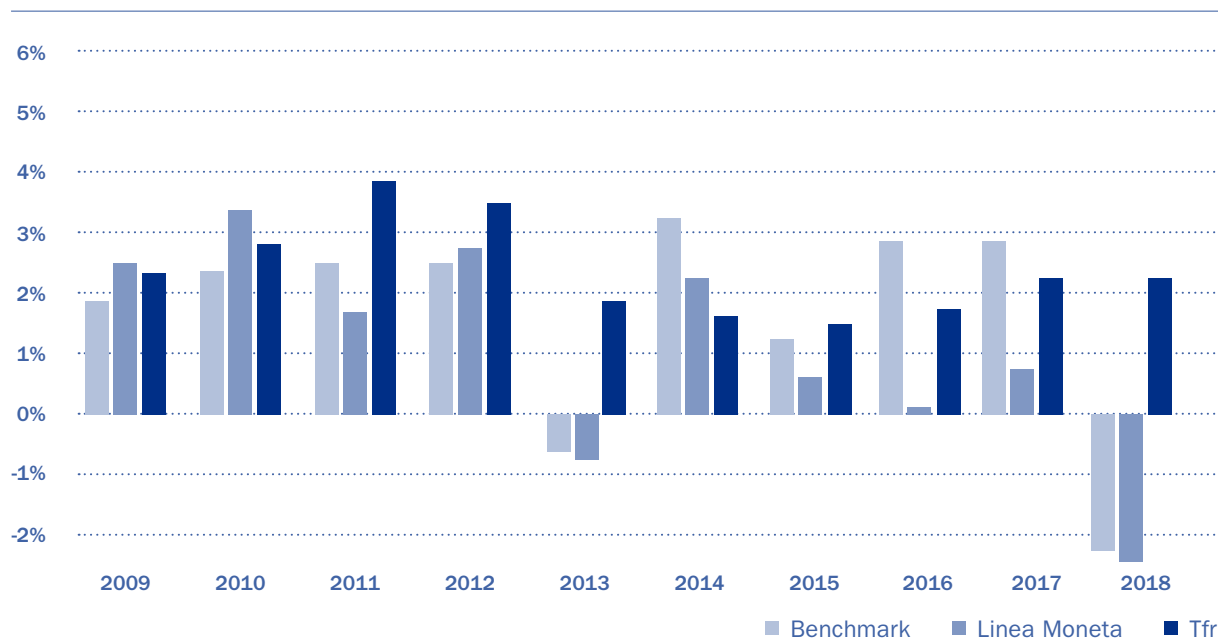
A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark. Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
- il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti annui



ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento medio annuo composto

	Moneta	Benchmark	TFR
3 anni	-0,53%	0,75%	2,10%
5 anni	0,23%	1,30%	1,86%
10 anni	1,04%	1,79%	2,35%

Volatilità storica

Periodo	Comparto	Benchmark
volatilità a 3 anni	1,10%	1,25%
volatilità a 5 anni	1,24%	1,17%
volatilità a 10 anni	1,83%	3,04%

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio del comparto alla fine dell'anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria ed amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell'incidenza media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti.

Oneri di gestione finanziaria	2016	2017	2018
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,92%	1,04%	1,06%
- di cui altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE PARZIALE	0,92%	1,05%	1,06%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,22%	0,21%	0,20%
TOTALE GENERALE	1,14%	1,26%	1,26%

N.B. Il TER esprime un dato medio della linea di investimento e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

Comparto STABILITÀ

Data di inizio raccolta delle adesioni	1 dicembre 1998
Patrimonio netto al 31 dicembre 2018	Euro 124.056.194,77

Informazione sulla gestione delle risorse

Attua una politica di investimento orientata verso titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e con warrants), certificati di deposito, cambiali finanziarie, parti di O.I.C.R., quote di fondi chiusi e, in misura moderata, titoli di capitale, warrants e diritti di opzione, di emittenti sia italiani che esteri. Gli investimenti in O.I.C.R. del Gruppo possono raggiungere all'occorrenza il 100% degli attivi del Fondo Pensione.

Gli investimenti in titoli di debito potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 78% del patrimonio medesimo, i titoli di capitale non potranno eccedere il 38%. In ogni caso, il controvalore dei valori mobiliari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo non potrà superare il 30% del portafoglio complessivo. Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

La gestione 2018

Nonostante il contesto di crescita economica relativamente solido, il 2018 è stato un anno complesso per le attività rischiose in generale. I titoli azionari, soprattutto le azioni statunitensi, hanno registrato rendimenti decenti fino al quarto trimestre, quando la forte correzione ha spinto i rendimenti annuali in territorio profondamente negativo. I rendimenti della componente obbligazionaria sono stati molto contrastanti nel 2018 e la performance assoluta positiva è stata quasi interamente generata nell'arco del quarto trimestre, con il crollo delle azioni.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative al 31 dicembre 2018.

Investimento per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario					68,62%
Titoli di stato		46,95%		Titoli Corporate	-
Stato Italiano	18,47%	Stati Esteri	28,48%		
Emit. Gov.	46,95%	Sovranaz.	-	OICR (*)	21,66%
Azionario					31,38%
Titoli Azionari	-	ETF	-	OICR (*)	31,38%

* Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Investimento per area geografica (*)

Titoli di debito	68,62%
Italia	18,47%
Altri Paesi dell'Unione Europea	45,27%
Stati Uniti	4,87%
Giappone	0,00%
Altri Paesi aderenti all'OCSE	0,00%
Paesi non aderenti all'OCSE	0,00%
Titoli di capitale	31,38%
Italia	9,61%
Altri Paesi dell'Unione Europea	5,34%
Stati Uniti	13,77%
Giappone	1,83%
Altri Paesi aderenti all'OCSE	0,00%
Paesi non aderenti all'OCSE	0,83%
Totale investimenti finanziari	100,00%

* Non si tiene conto della liquidità, posseduta direttamente dal Fondo o tramite gli investimenti in quote di O.I.C.R., mentre si tiene conto della composizione geografica tramite gli investimenti in quote di O.I.C.R..

Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	8,55%
Duration media dei titoli con vita residua > 6 mesi	3,89
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	18,17%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio*	0,39

* **A partire dal 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.**

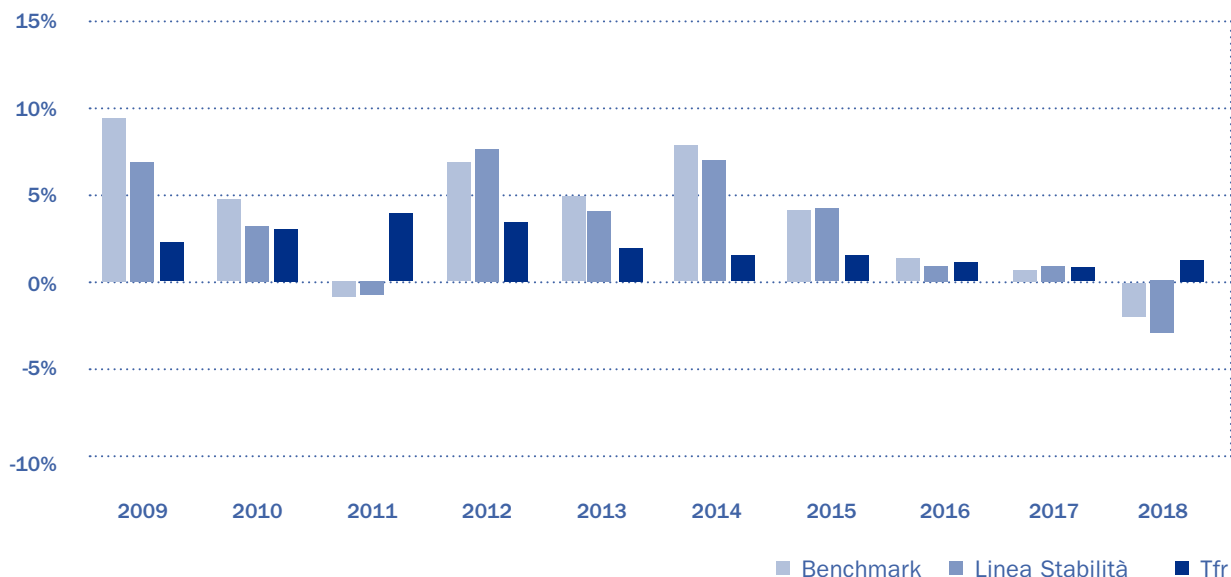
A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark. Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
- il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti annui



ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento medio annuo composto

	Stabilità	Benchmark	TFR
3 anni	0,13%	0,78%	2,10%
5 anni	2,26%	2,83%	1,86%
10 anni	3,51%	3,70%	2,35%

Volatilità storica

Periodo	Comparto	Benchmark
volatilità a 3 anni	3,71%	3,54%
volatilità a 5 anni	4,81%	3,90%
volatilità a 10 anni	4,33%	4,69%

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio del comparto alla fine dell'anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria ed amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell'incidenza media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti.

Oneri di gestione finanziaria	2016	2017	2018
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,01%	1,06%	1,09%
- di cui altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%	0,00%	0,01%
TOTALE PARZIALE	1,01%	1,07%	1,10%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,21%	0,21%	0,21%
TOTALE GENERALE	1,22%	1,28%	1,31%

N.B. Il TER esprime un dato medio del comparto e non è rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Comparto MISTA

Data di inizio raccolta delle adesioni	1 dicembre 1998
Patrimonio netto al 31 dicembre 2018	Euro 210.362.847,34

Informazione sulla gestione delle risorse

Attua una politica di investimento volta a perseguire una struttura di portafoglio orientata verso una composizione mista, in maniera equilibrata, tra titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e con warrants), certificati di deposito, cambiali finanziarie, parti di O.I.C.R., quote di fondi chiusi e titoli di capitale, warrants e diritti di opzione, di emittenti sia italiani che esteri. Gli investimenti in O.I.C.R. del Gruppo possono raggiungere all'occorrenza il 100% degli attivi del Fondo Pensione.

Gli investimenti in titoli di debito potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 55% del patrimonio medesimo, i titoli di capitale non potranno eccedere il 65%. In ogni caso, il controvalore dei valori mobiliari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo, non potrà essere superiore al 30% del portafoglio complessivo.

Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

La gestione 2018

Nonostante il contesto di crescita economica relativamente solido, il 2018 è stato un anno complesso per le attività rischiose in generale. I titoli azionari, soprattutto le azioni statunitensi, hanno registrato rendimenti decenti fino al quarto trimestre, quando la forte correzione ha spinto i rendimenti annuali in territorio profondamente negativo. I rendimenti della componente obbligazionaria sono stati molto contrastanti nel 2018 e la performance assoluta positiva è stata quasi interamente generata nell'arco del quarto trimestre, con il crollo delle azioni.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative al 31 dicembre 2018.

Investimento per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario					42,58%
Titoli di stato		20,08%		Titoli Corporate	-
Stato Italiano	5,62%	Stati Esteri	14,47%		
Emit. Gov.	20,08%	Sovranaz.	-	OICR (*)	22,50%
Azionario					57,42%
Titoli Azionari	-	ETF	-	OICR (*)	57,42%

* Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Investimento per area geografica (*)

Titoli di debito	42,58%
Italia	5,62%
Altri Paesi dell'Unione Europea	32,23%
Stati Uniti	4,73%
Giappone	0,00%
Altri Paesi aderenti all'OCSE	0,00%
Paesi non aderenti all'OCSE	0,00%
Titoli di capitale	57,42%
Italia	19,82%
Altri Paesi dell'Unione Europea	9,16%
Stati Uniti	23,57%
Giappone	3,31%
Altri Paesi aderenti all'OCSE	0,00%
Paesi non aderenti all'OCSE	1,56%
Totale investimenti finanziari	100,00%

* Non si tiene conto della liquidità, posseduta direttamente dal Fondo o tramite gli investimenti in quote di O.I.C.R., mentre si tiene conto della composizione geografica tramite gli investimenti in quote di O.I.C.R..

Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	5,94%
Duration media dei titoli con vita residua > 6 mesi	5,79
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	18,14%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio*	0,16

* **A partire dal 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.**

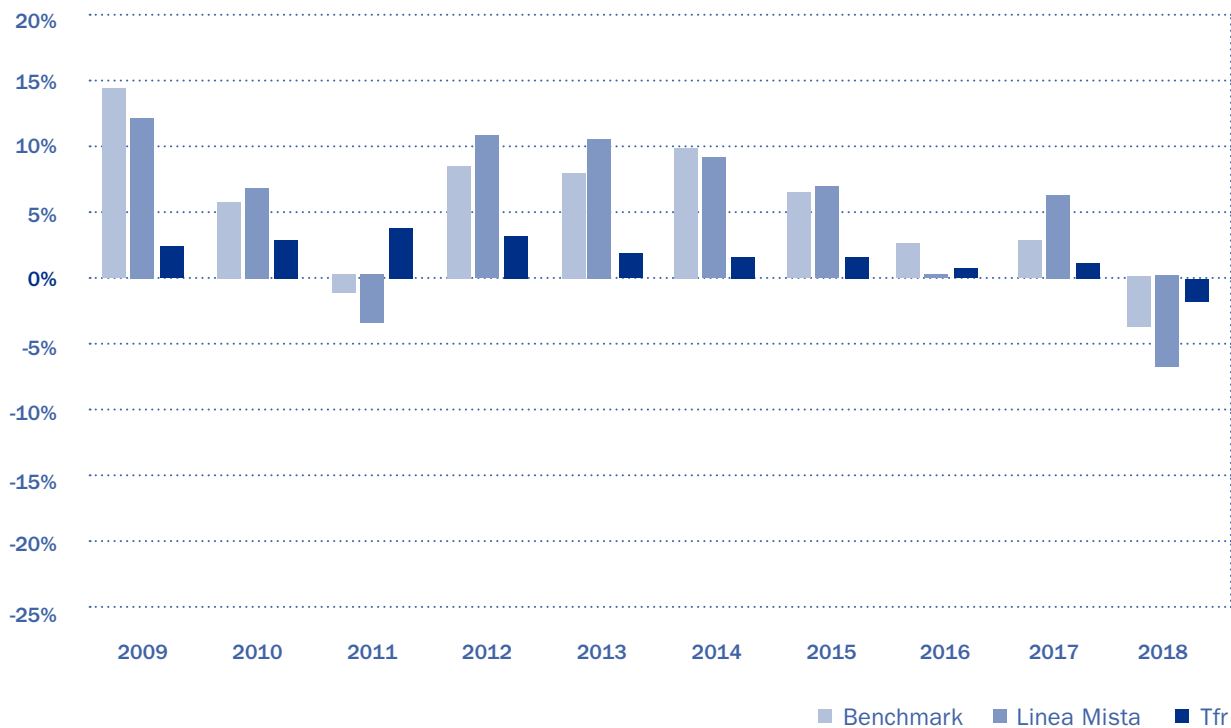
A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark. Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
- il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti annui



ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento medio annuo composto

	Mista	Benchmark	TFR
3 anni	-0,13%	0,87%	2,10%
5 anni	3,08%	3,67%	1,86%
10 anni	5,14%	4,89%	2,35%

Volatilità storica

Periodo	Comparto	Benchmark
volatilità a 3 anni	6,34%	6,17%
volatilità a 5 anni	7,89%	6,75%
volatilità a 10 anni	7,37%	7,47%

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio del comparto alla fine dell'anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria ed amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell'incidenza media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti.

Oneri di gestione finanziaria	2016	2017	2018
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,25%	1,38%	1,47%
- di cui altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE PARZIALE	1,25%	1,38%	1,47%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,21%	0,20%	0,21%
TOTALE GENERALE	1,46%	1,58%	1,68%

N.B. Il TER esprime un dato medio del comparto e non è rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Comparto CRESCITA

Data di inizio raccolta delle adesioni	1 dicembre 1998
Patrimonio netto al 31 dicembre 2018	Euro 233.800.308,49

Informazione sulla gestione delle risorse

Attua una politica d'investimento orientata verso titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e/o con warrants), certificati di deposito, cambiali finanziarie, parti di O.I.C.R., quote di fondi chiusi e, con maggiore propensione, titoli di capitale, warrants e diritti di opzione, di emittenti sia italiani che esteri. Gli investimenti in O.I.C.R. del Gruppo possono raggiungere all'occorrenza il 100% degli attivi del Fondo Pensione. Gli investimenti in titoli di debito potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 28% del patrimonio medesimo, i titoli di capitale non potranno eccedere il 88%. In ogni caso, il controvalore dei valori mobiliari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo, non potrà superare il 30% del portafoglio complessivo.

Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

La gestione 2018

Nonostante il contesto di crescita economica relativamente solido, il 2018 è stato un anno complesso per le attività rischiose in generale. I titoli azionari, soprattutto le azioni statunitensi, hanno registrato rendimenti decenti fino al quarto trimestre, quando la forte correzione ha spinto i rendimenti annuali in territorio profondamente negativo. I rendimenti della componente obbligazionaria sono stati molto contrastanti nel 2018 e la performance assoluta positiva è stata quasi interamente generata nell'arco del quarto trimestre, con il crollo delle azioni.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative al 31 dicembre 2018.

Investimento per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario					15,87%
Titoli di stato		8,77%		Titoli Corporate	-
Stato Italiano	2,10%	Stati Esteri	6,67%		
Emit. Gov.	8,77%	Sovranaz.	-	OICR (*)	7,10%
Azionario					84,13%
Titoli Azionari	-	ETF	-	OICR (*)	84,13%

* Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Investimento per area geografica (*)

Titoli di debito	15,87%
Italia	2,10%
Altri Paesi dell'Unione Europea	11,31%
Stati Uniti	2,45%
Giappone	0,00%
Altri Paesi aderenti all'OCSE	0,00%
Paesi non aderenti all'OCSE	0,00%
Titoli di capitale	84,13%
Italia	25,45%
Altri Paesi dell'Unione Europea	14,15%
Stati Uniti	36,89%
Giappone	5,11%
Altri Paesi aderenti all'OCSE	0,00%
Paesi non aderenti all'OCSE	2,53%
Totale investimenti finanziari	100,00%

* Non si tiene conto della liquidità, posseduta direttamente dal Fondo o tramite gli investimenti in quote di O.I.C.R., mentre si tiene conto della composizione geografica tramite gli investimenti in quote di O.I.C.R..

Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	5,63%
Duration media dei titoli con vita residua > 6 mesi	6,06
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	15,58%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio*	0,13

* **A partire dal 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.**

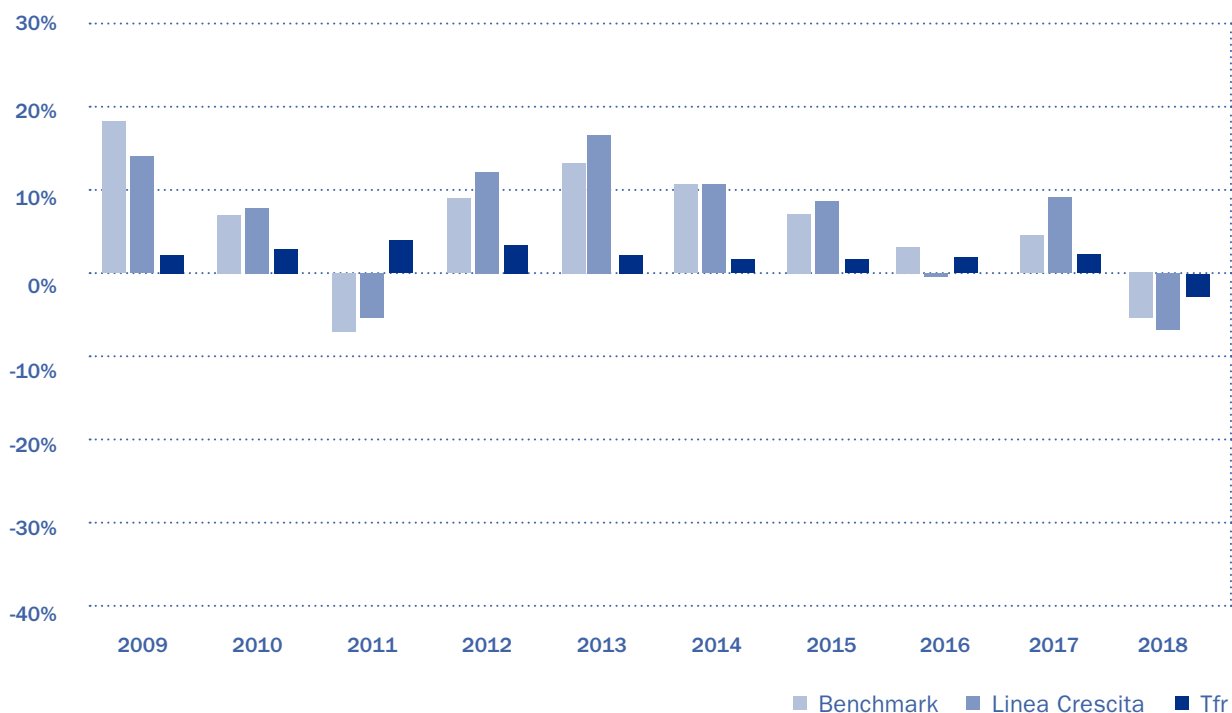
A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark. Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
- il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti annui



ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento medio annuo composto

	Crescita	Benchmark	TFR
3 anni	-0,26%	0,91%	2,10%
5 anni	3,55%	4,14%	1,86%
10 anni	6,17%	5,62%	2,35%

Volatilità storica

Periodo	Comparto	Benchmark
volatilità a 3 anni	8,83%	8,56%
volatilità a 5 anni	10,59%	9,33%
volatilità a 10 anni	9,89%	10,06%

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio del comparto alla fine dell'anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria ed amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell'incidenza media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti.

Oneri di gestione finanziaria	2016	2017	2018
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,42%	1,57%	1,74%
- di cui altri oneri gravanti sul patrimonio	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE PARZIALE	1,42%	1,57%	1,74%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,22%	0,21%	0,23%
TOTALE GENERALE	1,64%	1,78%	1,97%

N.B. Il TER esprime un dato medio del comparto e non è rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Comparto GARANTITA

Data di inizio raccolta delle adesioni	26 aprile 1999
Patrimonio netto al 31 dicembre 2018	Euro 88.027.126,64

Informazione sulla gestione delle risorse

Attua una politica volta a perseguire una struttura di portafoglio composta da obbligazioni (Titoli di stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e con warrants), certificati di deposito, cambiali finanziarie, parti di OICR, quote di fondi chiusi e, in misura moderata, azioni, warrants e diritti di opzione, di emittenti italiani ed esteri. Gli investimenti in O.I.C.R. del Gruppo possono raggiungere all'occorrenza il 100% degli attivi del Fondo Pensione. Gli investimenti in titoli di debito potranno essere presenti nel portafoglio per un valore fino al 100% del patrimonio medesimo, i titoli di capitale non potranno superare il 15%. In ogni caso, il controvalore dei valori mobiliari denominati in valuta estera, non potrà superare il 30% del portafoglio complessivo. Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

La gestione 2018

La performance assoluta è stata negativa: sia i titoli azionari che quelli obbligazionari hanno contribuito ai modesti rendimenti negativi. Nessuna asset class obbligazionaria ha prodotto rendimenti positivi, a prescindere dal posizionamento.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative al 31 dicembre 2018.

Investimento per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario					93,14%
Titoli di stato		58,59%		Titoli Corporate	-
Stato Italiano	34,88%	Stati Esteri	23,71%		
Emit. Gov.	58,59%	Sovranaz.	-	OICR (*)	34,54%
Azionario					6,86%
Titoli Azionari	-	ETF	-	OICR (*)	6,86%

* Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Investimento per area geografica (*)

Titoli di debito	93,14%
Italia	34,88%
Altri Paesi dell'Unione Europea	46,21%
Stati Uniti	12,05%
Giappone	0,00%
Altri Paesi aderenti all'OCSE	0,00%
Paesi non aderenti all'OCSE	0,00%
Titoli di capitale	6,86%
Italia	1,51%
Altri Paesi dell'Unione Europea	1,25%
Stati Uniti	2,93%
Giappone	0,00%
Altri Paesi aderenti all'OCSE	0,00%
Paesi non aderenti all'OCSE	1,17%
Totale investimenti finanziari	100,00%

* Non si tiene conto della liquidità, posseduta direttamente dal Fondo o tramite gli investimenti in quote di O.I.C.R., mentre si tiene conto della composizione geografica tramite gli investimenti in quote di O.I.C.R..

Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	14,02%
Duration media dei titoli con vita residua > 6 mesi	0,92
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,03%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio*	1,27

* **A partire dal 2011 la modalità di calcolo dell'indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.**

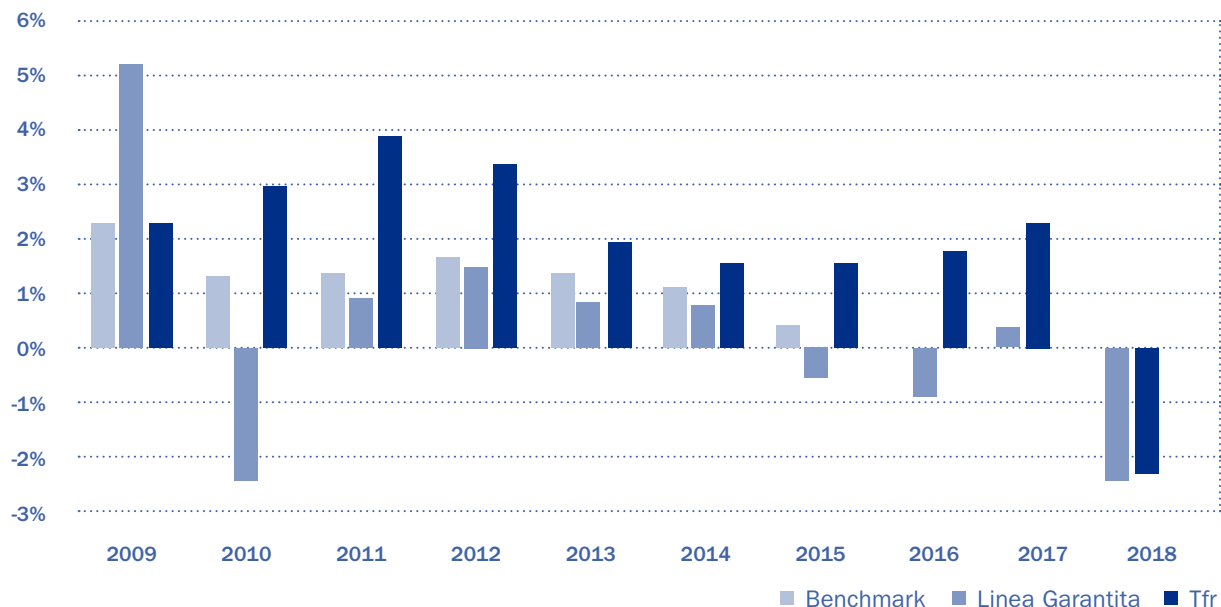
A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark. Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;
- il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Rendimenti annui



Rendimento medio annuo composto

	Garantita	TFR
3 anni	-0,98%	2,10%
5 anni	-0,68%	1,86%
10 anni	0,23%	2,35%

Volatilità storica

Periodo	Comparto
volatilità a 3 anni	0,86%
volatilità a 5 anni	0,86%
volatilità a 10 anni	1,22%

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio del comparto alla fine dell'anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria ed amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell'incidenza media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti.

Oneri di gestione finanziaria	2016	2017	2018
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,18%	1,10%	1,11%
- di cui altri oneri gravanti sul patrimonio	0,01%	0,01%	0,01%
TOTALE PARZIALE	1,19%	1,11%	1,12%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	0,25%	0,24%	0,22%
TOTALE GENERALE	1,44%	1,35%	1,34%

N.B. Il TER esprime un dato medio del comparto e non è rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Glossario

Duration

È espressa in anni e indica la variabilità di prezzo di un titolo obbligazionario in relazione al piano di ammortamento e al tasso di interesse corrente sul mercato dei capitali. A parità di vita residua di un titolo obbligazionario, una duration più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse.

Rating o merito creditizio

È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria e esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto investment grade) è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).

Mercati regolamentati

Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. Oltre a questi sono da considerare mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni, pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it.

OCSE

È l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui aderiscono i Paesi industrializzati e i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org.

Paesi emergenti

Sono quei Paesi che presentano un debito pubblico con rating basso (pari o inferiore a BBB- oppure a Baa3) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

Società a bassa capitalizzazione

Si intendono quelle società le cui azioni quotate presentano una capitalizzazione (grandezza data dal prezzo di mercato corrente moltiplicato per il numero di azioni in circolazione) inferiore a 100 milioni di dollari per il mercato statunitense e a 100 milioni di euro per il mercato europeo.

Volatilità

È l'indicatore della rischiosità di mercato per un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

AXA MPS Previdenza per Te

Fondo Pensione Aperto

Sezione IV - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

Informazioni aggiornate a marzo 2019

La Società di gestione

AXA MPS Previdenza per Te è stato istituito nel 1998, con patrimonio separato ed autonomo, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

In data 18.10.2007 è stato ceduto ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A..

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974 ed è stata autorizzata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione a gestire Previdenza per Te con provvedimento in data 20 dicembre 2007.

La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9.

La durata della **AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.** è fissata fino al 31.12.2050.

Il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 569.000.000,00 detenuto per il 50% da AXA Mediterranean Holding SA, Società del Gruppo AXA e per il 50% da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Società del Gruppo MPS.

Il Consiglio di Amministrazione di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio 2018 è composto:

Presidente

Paolo Manzato

nato a Milano il 06/12/1955

Amministratore Delegato

Patrick Maurice Benoit Cohen

nato a Boulogne-Billancourt (Francia) il 26/6/1973

Antimo Perretta (Consigliere)

nato a Sessa Aurunca (CE) il 20/12/1962

Noel Duncan Blackwood Richardson (Consigliere)

nato a Epping (Inghilterra) il 26/6/1964

Eleonora Maria Cola (Consigliere)

nata a Clusone (BG) il 18/05/1965

Andrea Rovellini (Consigliere)

nato a Piacenza il 15/02/1959

Federico Vitto (Consigliere)

nato a Roma il 14/11/1968

Il **Collegio Sindacale**, in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio del 2020, è così costituito:

- **Elena Cenderelli** (Presidente) nata a Carrara il 27/08/1947
- **Michele Aprile** (Sindaco Effettivo) nato a Tricase (LE) il 14/08/1976
- **Bernardo Rocchi** (Sindaco Effettivo) nato a Pistoia il 03/08/1965
- **Fulvio Schettino** (Sindaco Supplente) nato a Roma il 29/09/1971

La Società di gestione Finanziaria

È conferita delega di gestione alla Società AXA Investment Managers S.p.A. La delega ha per oggetto, nei limiti previsti da ciascun comparto e nei limiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 settembre 2014 n. 166 (Ex. DM 703/96), gli investimenti del patrimonio del fondo in strumenti di mercato monetario, in titoli di debito, in titoli azionari, contratti derivati, parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, parti di fondi mobiliari chiusi e pronti contro termine. Dalla delega sono esclusi gli investimenti in certificati di deposito, in fondi chiusi immobiliari, in immobili, in quote di società immobiliari a responsabilità limitata.

Al soggetto gestore compete comunque la definizione dei criteri di allocazione delle risorse finanziarie e del profilo strategico allocativo dei portafogli delle singole linee d'investimento.

Al soggetto delegato compete la scelta specifica dei singoli investimenti. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità del soggetto gestore, ha durata predeterminata ed è revocabile in qualsiasi momento previa semplice comunicazione.

Il soggetto gestore opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite alla AXA Investment Managers S.p.A.

Il Responsabile di Previdenza per te e l'Organismo di Sorveglianza

Il Responsabile del Fondo in carica dal 1 luglio 2016 è il Prof. **Paolo De Angelis**, nato a Roma il 9 aprile 1953.

Dal 1 luglio 2018, i componenti dell'Organismo di sorveglianza previsti dal d.lgs. 252/05 sono:

- **Claudio Tomassini** (membro effettivo), nato a Roma il 13/10/1949;
- **Stefano Pietrolati** (membro effettivo), nato a Roma il 23/01/1952;
- **Antonio Di Renzi** (membro supplente) nato a Roma il 12/10/1948.

La Banca Depositaria

State Street Bank International GmbH Succursale Italia, Sede legale e Direzione Generale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10.

La Revisione Contabile

Alla **PricewaterhouseCoopers S.p.A.** è stato attribuito, con delibera assembleare del 30 novembre 2015, l'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio della AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A nonché del rendiconto annuale del Fondo, per gli esercizi dal 2015 al 2023.

La Raccolta delle Adesioni

La raccolta delle adesioni avviene, oltre che da parte della Compagnia che opera esclusivamente presso la propria sede sociale, anche per il tramite di:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sede legale e Direzione Generale in Siena, Piazza Salimbeni, 3.
- Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., sede legale e Direzione Generale in Volterra, Piazza dei Priori, 16.
- Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., sede legale e Direzione Generale in Biella, via Carso, 15.
- Banca Widiba S.p.A., sede legale in Milano, Via Messina, 38.
- Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., sede legale in Asti, Piazza Libertà, 23.

Roma, marzo 2019

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Patrick Cohen



INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA MPS Assicurazioni Vita rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA MPS Vita") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Vita e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercor-

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici curatori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

rente tra lei e AXA MPS Vita, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Vita o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Vita, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA MPS Vita - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA MPS Vita, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA,

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Vita avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma c.a. Data Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 40/2018 e del Regolamento IVASS n° 41/2018, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.



BANCA _____

Sportello _____

Numero Adesione _____

PAG. 1 di 4

MODULO DI ADESIONE

Il sottoscritto, in seguito indicato come "ADERENTE", in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento del Fondo, con la sottoscrizione del presente modello, chiede di aderire a AXA MPS Previdenza per Te – Fondo Pensione Aperto, gestito da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.:

Attenzione: L'adesione ad Axa Mps Previdenza per Te deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento 'Informazioni chiave per l'aderente'. La Nota Informativa e il Regolamento sono disponibili sul sito www.axa-mps.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

DATI ANAGRAFICI DELL'ADERENTE

Cognome Nome Codice Fiscale Sesso: M ☐ F ☐
 Nato il A Prov. Stato
 Indirizzo di Residenza: Via Comune di Prov. Cap. Stato
 Recapito (se diverso da residenza): Via Comune di Prov. Cap. Stato
 Estremi del documento di Identità: Tipo Rilasciato il Da
 Numero Luogo di rilascio Prov. Stato
 Titolo di studio ☐ licenza elementare ☐ licenza media inferiore ☐ laurea/laurea magistrale
☐ diploma media superiore ☐ diploma universitario/laurea triennale ☐ nessuno
☐ specializzazione post-laurea ☐ diploma professionale
 Indirizzo e-mail:
 Desidero ricevere la corrispondenza ☐ In formato elettronico via e-mail ☐ In formato cartaceo all'indirizzo di recapito

I DATI ANAGRAFICI DELL'ESECUTORE (genitore o tutore, solo per aderente minore o in caso di tutela) o DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA I VERSAMENTI (solo per aderente fiscalmente a carico)

Cognome Nome Codice Fiscale Sesso: M ☐ F ☐
 Nato il A Prov. Stato
 Indirizzo di Residenza: Via Comune di Prov. Cap. Stato
 Recapito (se diverso da residenza): Via Comune di Prov. Cap. Stato
 Estremi del documento di Identità: Tipo Rilasciato il Da
 Numero Luogo di rilascio Prov. Stato
 Si dichiara che i versamenti ☐ provengono dal patrimonio dell'Aderente ☐ provengono dal patrimonio del genitore, del tutore o di altro soggetto che detiene il carico fiscale
 Indirizzo e-mail:

DATI OCCUPAZIONALI E PREVIDENZIALI DELL'ADERENTE

Tipo Adesione Data Adesione
 Nei casi di adesione collettiva, indicare la tipologia di accordo ☐ Contratti e accordi collettivi - regolamenti aziendali ☐ Accordi plurisoggettivi N. Convenzione
 Iscritto alla previdenza complementare ☐ prima del 29.04.1993 ☐ dopo il 28.04.1993 ☐ non lavoratore
 Tipo Lavoratore ☐ dipendente privato ☐ dipendente pubblico ☐ autonomo/libero professionista
☐ fiscalmente a carico di iscritti al fondo pensione ☐ altro

PRECEDENTE FONDO PENSIONE

Iscritto la prima volta alla previdenza complementare il / / (Da indicare solo in caso di precedente adesione ad altro fondo pensione per il quale non sia stato effettuato il riscatto)
 Attualmente iscritto al fondo pensione N. Albo COVIP
☐ Dichiaro di aver ricevuto la SCHEDA DEI COSTI inserita nel documento "INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE" della forma pensionistica alla quale risulterà attualmente iscritto e di averla restituita sottoscritta per presa visione.
☐ Dichiaro di non aver ricevuto la SCHEDA DEI COSTI inserita nel documento "INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE" della forma pensionistica alla quale risulterà attualmente iscritto.*
 *Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.
 Si richiede il trasferimento della posizione maturata nell'altra forma pensionistica cui già si aderisce ad AXA MPS PREVIDENZA PER TE Si ☐ No ☐
 Per realizzare il trasferimento della posizione dall'altro fondo ad AXA MPS PREVIDENZA PER TE l'aderente deve compilare il modulo standard reperibile sul sito del Fondo di provenienza.

CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE

Importo primo versamento €
☐ Contributo volontario con piano di addebito programmato con le seguenti caratteristiche:
 Importo annuo € con periodicità (mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale)
 – Mediante addebito su c/c n intestato a
 Firma dell'intestatario del c/c
 – Mediante addebito automatico SEPA DIRECT DEBIT (SDD). La richiesta di attivazione dell'addebito va inoltrata mediante la compilazione del modulo relativo presso la Filiale o il Promotore Finanziario di riferimento
☐ Contributo volontario con bonifico bancario di mia iniziativa su conto corrente intestato alla Compagnia
☐ Contributo del TFR*
☐ Contributo del datore di lavoro*
 * compilare il modulo di appendice per il datore di lavoro

NB: in caso di acquisto della COPERTURA ACCESSORIA, il capitale della prestazione è accumulato solo se l'importo di rata supera la soglia minima prevista, di cui all'art. 15 del Regolamento del Fondo e relativo allegato 4

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, Partita IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295, Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mps.it, PEC: axamspvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle imprese IVASS al n. 1.00046. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.



BANCA _____

Sportello _____

Numero Adesione _____

PAG. 3 di 4

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

- Conoscenza dei fondi pensione
 - ☐ ne so poco
 - ☐ sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
 - ☐ ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni
- Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
 - ☐ non ne sono al corrente
 - ☐ so che le somme versate non sono liberamente disponibili
 - ☐ so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
- A che età prevede di andare in pensione?
 - ☐ ☐ anni
- Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?
 - ☐ ☐ per cento
- Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
 - ☐ sì
 - ☐ no
- Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
 - ☐ sì
 - ☐ no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

- Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
 - ☐ Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
 - ☐ Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
 - ☐ Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
 - ☐ non so/non rispondo (punteggio 1)
- Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
 - ☐ 2 anni (punteggio 1)
 - ☐ 5 anni (punteggio 2)
 - ☐ 7 anni (punteggio 3)
 - ☐ 10 anni (punteggio 4)
 - ☐ 20 anni (punteggio 5)
 - ☐ Oltre 20 anni (punteggio 6)
- In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
 - ☐ Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
 - ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
 - ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

PUNTEGGIO OTTENUTO.....

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	– Garantito – Obbligazionario puro – Obbligazionario misto	– Obbligazionario misto – Bilanciato	– Bilanciato – Azionario

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

Luogo e data _____

L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Firma dell'Aderente _____

[in alternativa]

L'aderente, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Firma dell'Aderente _____



BANCA _____

Sportello _____

Numero Adesione _____

PAG. 4 di 4

Prendo atto della seguente**CLAUSOLA DI RECESSO – REVOCABILITA' DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ACCESSORIA**

L'aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzati al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno di adesione indicato in domanda a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Dichiarazioni

Il sottoscritto Aderente dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione delle "Informazioni chiave per l'aderente", de "La mia pensione complementare, versione standardizzata" e della documentazione di competenza dell'intermediario in conformità e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Il sottoscritto Aderente dichiara di essere responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa, la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti in relazione ad adesioni su base collettiva.

Il sottoscritto aderente dichiara di essere informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il regolamento del fondo e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito web della Compagnia.

Il sottoscritto Aderente dichiara di aver sottoscritto il Questionario di autovalutazione.

Dichiarazione di conformità dell'adesione alle modalità di raccolta: la presente adesione è stata raccolta in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione Covip del 25 maggio 2016, pubblicata su G.U. del 14 giugno 2016 n. 137. In particolare:

- Si sono osservate le disposizioni normative e regolamentari in vigore
- L'adesione è stata proposta con correttezza, diligenza e trasparenza
- Sono state fornite informazioni di agevole comprensione ed è stata richiamata l'attenzione sulla sezione "Informazioni chiave per l'aderente" e sull'Indicatore sintetico dei costi (ISC)
- È stata richiamata l'attenzione sul documento "La mia pensione complementare, versione standardizzata" redatto in conformità alle istruzioni della Covip, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire
- È stata data evidenza della mancanza di contributo datoriale in caso di collocamento di un fondo diverso da quello collettivo
- Non sono state celate, minimizzate o occultate avvertenze importanti
- È stato comunicato all'aderente che la Compagnia provvederà alla comunicazione, a mezzo posta ordinaria, delle modalità di accesso all'area riservata WEB per la consultazione on line della propria posizione

Si ricorda che è possibile simulare "La mia pensione complementare" mediante il motore di calcolo disponibile sul sito web della Compagnia.

La Filiale

L'Aderente **Esecutore (genitore/tutore se minore o incapace)**

Luogo e data

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI**Caso di adesione individuale senza apporto TFR**

Il pagamento dei contributi può essere effettuato mediante:

- addebito automatico su c/c bancario (SDD), previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
- bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia, presso la Banca Depositaria, con valuta pari alla data riconosciuta dalla Banca ordinante;
- versamento volontario tramite la Filiale di seguito, con valuta pari alla data riconosciuta dalla Banca ordinante;

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Caso di adesione individuale con apporto TFR o adesione collettiva

I versamenti del datore di lavoro dovranno essere effettuati con bonifico bancario e comunicati con apposita distinta secondo le indicazioni previste dalla Compagnia.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l'informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito www.axa-mps.it.

Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell'Informativa Privacy

acconsento al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, per le finalità assicurative e a tal fine sottoscrivo il modulo per esprimere questo consenso in forma scritta.

Nome e Cognome Aderente data e firma

Nome e Cognome Esecutore data e firma

Finalità di marketing descritte alla lettera B) dell'Informativa Privacy

acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di comunicazioni, iniziative promozionali e vendita di prodotti e/o servizi di AXA, di società appartenenti allo stesso Gruppo e di società partner, oltre che di ricerche di mercato e di rilevazioni statistiche relative ai prodotti e/o servizi di AXA, di società appartenenti allo stesso Gruppo o di aziende partner e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e/o servizi

☐ SI☐ NO

Luogo e data **Aderente**

INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA PER I CLIENTI DI AXA MPS ASSICURAZIONI VITA

Chi decide perché e come trattare i dati?	AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati.
Per quali scopi e su quale base i dati sono trattati?	a) Finalità assicurativa I dati sono trattati per gestire i servizi assicurativi e le attività correlate. Il trattamento dei dati è necessario per dare esecuzione al contratto o alle misure precontrattuali richieste, per adempiere obblighi di legge, per legittimo interesse connesso all'attività assicurativa. I dati sensibili, quali i dati relativi allo stato di salute, sono trattati sulla base del consenso dell'interessato. Senza i dati ed il consenso all'uso dei dati sensibili non potranno essere forniti i servizi assicurativi.
Cosa comporta il rifiuto di fornire i dati?	b) Finalità commerciali e di marketing I dati sono trattati per fornire offerte, promozioni e soluzioni innovative e personalizzate, migliorando il livello di protezione, per ricerche di mercato ed altre iniziative di marketing. Il trattamento dei dati è facoltativo e possibile solo con il consenso dell'interessato liberamente revocabile. In mancanza, non vi sono effetti sui servizi assicurativi, ma l'interessato perderà l'opportunità di conoscere le nostre offerte e partecipare alle iniziative di marketing.
A chi sono comunicati i dati?	I dati possono essere comunicati ad alcuni soggetti per i soli scopi sopra indicati: – Dipendenti e collaboratori – Società terze che trattano i dati per conto del Titolare; – Soggetti della cosiddetta "catena assicurativa", cioè soggetti che cooperano nella gestione dei rischi assicurativi, quali società del Gruppo, altri assicuratori, coassicuratori, intermediari assicurativi, legali, periti, medici, autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria; – altri soggetti, tra cui società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie e di informazione commerciale per rischi finanziari. In caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, sono assicurate le garanzie previste dalla vigente normativa. I dati non sono ceduti a terzi, né diffusi.
Quali sono i diritti dell'interessato e come esercitarli?	Per accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i dati, chiederne il blocco, opporsi al trattamento, ottenere la limitazione al trattamento, proporre reclamo al Garante Privacy e, dal 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio, l'interessato può scrivere a: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. – c.a. Data Protection Officer - Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma - e-mail: privacy@axa.it.
Da dove provengono i dati trattati?	I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato o da terzi, anche mediante la consultazione di banche dati.
Per quanto tempo i dati vengono conservati?	I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato: decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing e, comunque, per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto.
Informazioni aggiuntive	L'informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.axa-mps.it.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI E VALUTE APPLICABILI

Caso di adesione individuale senza apporto TFR

Il pagamento dei contributi può essere effettuato mediante:

- addebito automatico su c/c bancario (SDD), previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
- bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia, presso la Banca Depositaria, con valuta pari alla data riconosciuta dalla Banca ordinante;
- versamento volontario tramite la Filiale di seguimiento, con valuta pari alla data riconosciuta dalla Banca ordinante;

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Caso di adesione individuale con apporto TFR o adesione collettiva

I versamenti del datore di lavoro dovranno essere effettuati con bonifico bancario e comunicati con apposita distinta secondo le indicazioni previste dalla Compagnia.

Le valute applicate ai mezzi di pagamento ricevuti dai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede decorrono dal settimo giorno successivo alla ricezione dei mezzi di pagamento da parte della Banca.

La Compagnia impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile, i soggetti incaricati al collocamento ad inoltrare alla Compagnia i moduli di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento ricevuti, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il settimo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'efficacia delle adesioni perfezionate fuori sede attraverso i promotori finanziari o mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, restano sospese per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro tale termine l'aderente può comunicare il proprio recesso ai soggetti incaricati al collocamento, anche a mezzo telegramma, indirizzato agli stessi, o alla sede del Fondo medesimo senza ulteriori spese né corrispettivi.



BANCA _____

Sportello _____

Numero Adesione _____

PAG. 1 di 1

MODULO DI APPENDICE PER IL DATORE DI LAVORO

Da compilare in caso di contributo da parte del Datore di lavoro o destinazione del TFR al Fondo Pensione

Il sottoscritto

DATI ANAGRAFICI DELL'ADERENTE

Cognome Nome Codice Fiscale Sesso: M ☐ F ☐
 Nato il A Provincia Stato
 Indirizzo di Residenza: Comune di Prov. Cap. Stato

Informa il proprio Datore di lavoro di aderire a AXA MPS Previdenza per Te – Fondo pensione aperto con le modalità sottoscritte dal medesimo sul modulo di adesione, di cui il presente modello costituisce necessaria appendice.

TIPOLOGIA DI ADESIONE

Tipo Adesione

Nei casi di adesione collettiva, indicare la tipologia di accordo ☐ Contratti e accordi collettivi - regolamenti aziendali ☐ Accordi plurisoggettivi

N. Convenzione

In forza di detta adesione chiede al Datore di lavoro di provvedere ad effettuare la contribuzione a favore del Fondo nell'interesse dell'Aderente con decorrenza e secondo le seguenti modalità:

DATI DEL DATORE DI LAVORO

Ragione Sociale Codice fiscale/Partita IVA
 Sede – Località – Prov. – Cap.
 Telefono Indirizzo mail

☐ importo a carico dell'azienda pari a

– % della retribuzione assunta come riferimento per il calcolo del TFR

oppure

– importo annuo di €

☐ importo a carico del dipendente, da trattenersi al medesimo, pari a:

– % della retribuzione assunta come riferimento per il calcolo del TFR

oppure

– importo annuo di €

☐ TFR maturando

– % di TFR

Il sottoscritto Aderente autorizza l'azienda ad effettuare le trattenute dalla busta paga relative alle quote di sua spettanza da riconoscere a AXA MPS Previdenza per Te – Fondo pensione aperto.

I versamenti del datore di lavoro dovranno essere effettuati con bonifico bancario e comunicati con apposita distinta da compilare tramite il servizio WEB "Portale Aziende" presente sul sito della Compagnia nella sezione dedicata al prodotto.

Luogo e data

Firma dell'aderente



BANCA _____

Sportello _____

Fondo Pensione Aperto n. _____

PROPOSTA DI ADESIONE COPERTURA ASSICURATIVA ACCESSORIA

Il sottoscritto, nel seguito indicato come "ADERENTE", propone ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. la stipula della Copertura Assicurativa Accessoria abbinata al contratto Fondo Pensione Aperto, sulla base delle condizioni contrattuali di cui all'art. 15 del Regolamento del Fondo e relativo allegato 4 che dichiara di aver ricevuto e accettato integralmente. A tal fine comunica i dati necessari:

Aderente
 Sesso nato il a
 Indirizzo
 Comune di cap prov.
 Estremi Documento Rilasciato il da
 Cod. Fiscale Professione

Beneficiario caso vita Aderente stesso

Beneficiario caso morte Gli stessi beneficiari designati nel contratto Fondo Pensione Aperto

CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA. La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno di decorrenza indicato in proposta a condizione che sia stato pagato il premio. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l'esercizio del diritto di recesso, ovvero tramite l'agenzia o filiale presso la quale è stata sottoscritta.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. Lgs. 196/2003 (CODICE PRIVACY)

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del CODICE PRIVACY e preso atto di quanto in essa contenuto, io sottoscritto/a acconsento al trattamento dei miei dati personali comuni e sensibili per le finalità assicurative relative allo specifico rapporto intercorrente con AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. secondo le modalità esplicitate nell'informativa.

Inoltre, preso atto di quanto indicato nel paragrafo 1.2 dell'informativa "trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali" (barrare una delle due caselle sottostanti):

☐ Acconsento

☐ Non Acconsento

all'utilizzazione dei predetti dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti.

Luogo e data

Firma dell'Aderente

INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA PER I CLIENTI DI AXA MPS ASSICURAZIONI VITA

Chi decide perché e come trattare i dati?	AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati.
Per quali scopi e su quale base i dati sono trattati?	a) Finalità assicurativa I dati sono trattati per gestire i servizi assicurativi e le attività correlate. Il trattamento dei dati è necessario per dare esecuzione al contratto o alle misure precontrattuali richieste, per adempiere obblighi di legge, per legittimo interesse connesso all'attività assicurativa. I dati sensibili, quali i dati relativi allo stato di salute, sono trattati sulla base del consenso dell'interessato. Senza i dati ed il consenso all'uso dei dati sensibili non potranno essere forniti i servizi assicurativi.
Cosa comporta il rifiuto di fornire i dati?	b) Finalità commerciali e di marketing I dati sono trattati per fornire offerte, promozioni e soluzioni innovative e personalizzate, migliorando il livello di protezione, per ricerche di mercato ed altre iniziative di marketing. Il trattamento dei dati è facoltativo e possibile solo con il consenso dell'interessato liberamente revocabile. In mancanza, non vi sono effetti sui servizi assicurativi, ma l'interessato perderà l'opportunità di conoscere le nostre offerte e partecipare alle iniziative di marketing.
A chi sono comunicati i dati?	I dati possono essere comunicati ad alcuni soggetti per i soli scopi sopra indicati: – Dipendenti e collaboratori – Società terze che trattano i dati per conto del Titolare; – Soggetti della cosiddetta "catena assicurativa", cioè soggetti che cooperano nella gestione dei rischi assicurativi, quali società del Gruppo, altri assicuratori, coassicuratori, intermediari assicurativi, legali, periti, medici, autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria; – altri soggetti, tra cui società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie e di informazione commerciale per rischi finanziari. In caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, sono assicurate le garanzie previste dalla vigente normativa. I dati non sono ceduti a terzi, né diffusi.
Quali sono i diritti dell'interessato e come esercitarli?	Per accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i dati, chiederne il blocco, opporsi al trattamento, ottenere la limitazione al trattamento, proporre reclamo al Garante Privacy e, dal 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio, l'interessato può scrivere a: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. – c.a. Data Protection Officer - Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma - e-mail: privacy@axa.it.
Da dove provengono i dati trattati?	I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato o da terzi, anche mediante la consultazione di banche dati.
Per quanto tempo i dati vengono conservati?	I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato: decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing e, comunque, per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto.
Informazioni aggiuntive	L'informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.axa-mps.it.



BANCA _____

Sportello _____

Fondo Pensione Aperto n. _____

QUESTIONARIO SULLO STATO DI SALUTE E SULLA CONDIZIONE PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE DELL'ADERENTE

Nome Cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Sesso ☐ F ☐ M☐ FUMATORE ☐ NON FUMATORE (non fuma, neppure sporadicamente, da più di 12 mesi)

Attività professionale

Peso Kg Altezza cm

1. Le è mai stata rifiutata o rinviata una copertura assicurativa per caso morte o malattia grave, o accettata con applicazione di sovrappremio o con la previsione di esclusioni a causa di problemi di salute? ☐ SI ☐ NO

2. Beneficia di una pensione di invalidità o inabilità o ne ha mai fatto richiesta o ha mai avuto un sinistro per invalidità, infortunio o malattie gravi? ☐ SI ☐ NO

3. È attualmente impegnato o ha intenzione di impegnarsi in qualsiasi sport o attività pericolose o aviatorie? (sport aerei, skydiving, paracadutismo, deltaplano, sport a motore, immersioni, arrampicata o qualsiasi altro sport estremo) ☐ SI ☐ NO

4. Le è mai stato consigliato di sottoporsi o si è mai sottoposto a trattamenti medici a seguito di qualcuno dei disturbi o delle patologie indicate nella nota 1 (vedi in basso)? ☐ SI ☐ NO

5. Nella sua famiglia (padre, madre, fratello o sorella) è mai stata diagnosticata, prima dei 60 anni, una delle seguenti malattie: cancro, infarto, ictus, malattia di Huntington, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson o qualsiasi altra malattia ereditaria? ☐ SI ☐ NO

6. Ha programmato di effettuare o le è stato consigliato di effettuare un trattamento medico per problemi di salute oppure attende dei risultati di analisi o test medici? ☐ SI ☐ NO

7. Si è sottoposto negli ultimi 5 anni o è in procinto di sottoporsi a qualsiasi intervento chirurgico? ☐ SI ☐ NO

8. A prescindere dalle condizioni di cui ai precedenti punti, Le sono mai stati prescritti farmaci da un medico o altro operatore sanitario per un periodo superiore a 5 giorni (ad eccezione dei normali raffreddori, influenze, o patologie di simile entità)? ☐ SI ☐ NO

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO:

- LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE IN RELAZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE STESSA;
- PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO, VERIFICARE L'ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUESTIONARIO;
- ANCHE NEI CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA COMPAGNIA, L'ASSICURANDO PUÒ CHIEDERE DI ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA PER CERTIFICARE L'EFFETTIVO STATO DI SALUTE, CON COSTI A SUO CARICO.

NOTA 1

Disturbi del sistema nervoso (convulsioni, crisi epilettiche, ictus cerebrale, paralisi o paresi, svenimenti, cefalee severe o qualsiasi altra malattia del sistema nervoso o neuropsichiatrico), malattie dell'apparato cardio-vascolare (elevati valori pressori, infarto, aritmia cardiaca, qualunque tipo di cardiopatia o di malattia delle arterie), disturbi dell'apparato respiratorio (asma, enfisema, bronchite cronica), malattie dell'apparato digerente (ulcera gastrica o duodenale, epatite cronica o cirrosi epatica, malattie dell'intestino, del retto, del fegato o del pancreas), disturbi dell'apparato genito-urinario (coliche renali, insufficienza renale, malattie dell'apparato genitale femminile o maschile), malattie metaboliche o endocrine (diabete, disturbi della tiroide, gotta), qualsiasi tipo di malattia del sangue e degli organi ematopoietici (anemia, sideropenia, linfopatie, mielopatie), malattie delle ossa e articolazioni (fratture della colonna, anchilosi, osteoporosi), qualsiasi tipo di tumore (cancro, melanoma, cisti, polipi), malattie infettive (epatite B o C, o HIV), abuso di alcool o dipendenza da qualsiasi tipo di droga.

Luogo e data Firma dell'Aderente

Documento sul Regime Fiscale

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al fondo pensione aperto a contribuzione definita "AXA MPS Previdenza Per Te - Fondo pensione Aperto".

La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° Gennaio 2007.

1. Premessa

Il trattamento fiscale della previdenza complementare ha subito ampie ed incisive modifiche a partire dal 1° gennaio 2007 con l'anticipo dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 252/2005 e con le ulteriori norme inserite al riguardo nella legge finanziaria¹.

2. Regime fiscale del Fondo

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", sono computati nella base imponibile della suddetta imposta sostitutiva nella misura del 62,5%, al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB).

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta. All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato, assoggettato alla citata imposta sostitutiva, investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine e dei redditi derivanti da "investimenti qualificati" o da PIR è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altri comparti di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

¹ Si fa riferimento, in particolare, ai commi 753, 764, 766 e 769 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

3. La deducibilità dei contributi versati

A partire dal 2007 i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, si ritiene anche in modo disgiunto, sono considerati deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro. Ai fini del computo del menzionato limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1, del Tuir.

Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005, è stato introdotto, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, un regime di favore in quanto viene loro consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e, comunque, per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Per determinarne la deducibilità, i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari vanno assunti al lordo delle somme destinate, ai sensi dello statuto o del regolamento, alla copertura delle spese del fondo e delle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza eventualmente previste, anche se tali importi non vanno ad incrementare la singola posizione previdenziale individuale.²

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi – per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016 – non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

3.1 Deducibilità da parte del datore di lavoro

L'intero importo dei contributi versati dal datore di lavoro è deducibile dal reddito di impresa come costo di lavoro dipendente.

Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al Tfr, destinate alla previdenza complementare, viene applicato solamente un contributo di solidarietà del 10%.

3.2 Deducibilità sui redditi da lavoro dipendente

La deducibilità dei contributi sui redditi da lavoro dipendente deve essere riconosciuta dal datore di lavoro, il quale è tenuto (in base all'art. 51, comma 2, lettera h) del Tuir) ad escludere direttamente dal reddito di lavoro dipendente gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del Tuir, se direttamente trattenuti (ossia se il versamento delle somme è avvenuto per il suo tramite). Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi versati ecceda i limiti di deducibilità consentiti, il datore di lavoro deve tener conto dell'eccedenza, in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente, assoggettandola a ritenuta.

3.3 Contributi versati per le persone a carico

Per i contributi versati per le persone a carico (coniuge, figli), spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalla persone stesse, fermo restando, in ogni caso, l'importo complessivamente stabilito di 5.164,57 euro.

Nel caso di persone a carico di più soggetti, l'onere sostenuto per persone fiscalmente a carico viene ripartito in parti uguali o nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto.

3.4 Contributi versati per reintegrare le anticipazioni

Le somme versate dall'iscritto per reintegrare la propria posizione individuale, nel caso abbia usufruito delle anticipazioni consentite per talune situazioni espressamente previste, concorrono a formare l'importo annuo dei contributi complessivamente deducibili, secondo il limite assoluto, già evidenziato in precedenza.

4. Prestazioni

4.1 Prestazioni periodiche

Per le prestazioni in forma di rendita, la nuova disciplina prevede che esse sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (premi non dedotti dal reddito e rendimenti finanziari). Sono altresì soggetti a tassazione, se determinabili, i rendimenti finanziari conseguiti successivamente alla maturazione del diritto di percezione della prestazione pensionistica in forma periodica³ ai quali si applica un'imposta sostitutiva con l'aliquota ricompresa tra il 12,50% e il 26%. Con riguardo proprio a tali rendimenti, il decreto legislativo n. 168/2001⁴ aveva precisato che essi sono costituiti dalla differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

In tal modo la prestazione pensionistica risulta soggetta ad un trattamento differenziato con riguardo:

- ai contributi non dedotti che vengono sempre esclusi dalla base imponibile;
- ai contributi dedotti sui quali viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di

² Cfr. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001, cap. I, par. 2.3.

³ Di cui alla lett. g-quinquies), del comma 1, dell'art. 44 del Tuir. Trattasi, come dispone la citata norma, dei "redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 50 del Tuir erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale".

⁴ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2001.

una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; analogo trattamento viene riservato anche alla quota di Tfr devoluto alla previdenza complementare;

- ai rendimenti finanziari già assoggettati, nella fase di accumulo, ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20% o, comunque, già assoggettati a ritenuta alla fonte o altra imposta sostitutiva o esenti da imposta (vedi art. 2);
- ai rendimenti finanziari che maturano dopo l'accensione della rendita pensionistica da assoggettare anch'essi, se determinabili, ad imposta sostitutiva ma con l'aliquota ricompresa tra il 12,50% e il 26%.

4.2 Prestazioni in capitale

Le prestazioni in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (premi non dedotti e rendimenti finanziari). Su tale ammontare viene operata, dalla forma pensionistica cui risulta iscritto il lavoratore, una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

4.3 Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del fondo.

4.4 Il riscatto parziale o totale

Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale, relative alle fattispecie previste dai commi 2 e 3 dell'art. 14 del d.lgs. n. 252/2005, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La ritenuta si applica sull'imponibile calcolato con le stesse modalità previste per le prestazioni erogate in forma di capitale.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità previste per le prestazioni erogate in forma di capitale.

4.5 Le anticipazioni

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere anticipazioni sulla posizione individuale nei seguenti casi:

- 1) in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In tal caso sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- 2) dopo otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per la realizzazione di interventi sulla prima casa di abitazione: sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
- 3) dopo otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze degli aderenti: sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Nei vari casi le ritenute vengono effettuate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

Le somme anticipate possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle eventuali somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Deroga relativa alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

In deroga a quanto specificato sopra, la legge di conversione del decreto legge 17/10/2016 n.189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ha disposto, all' art. 48, comma 13-bis, che per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal terremoto del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre, alle richieste di anticipazione per acquisto o ristrutturazione della prima casa e per ulteriore esigenze, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni indicati nel Documento sulle Anticipazioni, si applica in via transitoria quanto previsto dal d.lgs 252/2005 per la causale delle spese sanitarie, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare e con fiscalità agevolata. Le somme erogate ai predetti aderenti a titolo di anticipazione, compresa la causale delle spese sanitarie, sono imputate prioritariamente al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (c.d. M3), poi al montante accumulato dal 2001 al 2006 (c.d. M2) e l'eventuale eccedenza al montante accumulato fino al 31 dicembre 2000 (c.d. M1). Tale deroga è valida fino al 23 agosto 2019.

4.6 Somme corrisposte agli aventi diritto e agli eredi

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale

è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione dell'aderente rimane acquisita al Fondo. Sulle somme percepite, viene operata una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La ritenuta si applica sull'imponibile calcolato con le stesse modalità previste per le prestazioni erogate in forma di capitale.

5. Operazioni di trasferimento

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal d.lgs. n. 252/2005. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

6. Misure compensative per le imprese

Per le imprese, in contropartita al conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del Tfr, sono state previste le seguenti misure compensative:

- dal reddito di impresa viene considerato deducibile un importo pari al 4% - importo elevato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti - del complessivo ammontare di Tfr annualmente conferito⁵;
- il datore di lavoro viene esonerato dal versamento del contributo destinato a finanziare il fondo di garanzia per il pagamento del Tfr, nella stessa percentuale di Tfr maturando complessivamente conferito;
- è prevista una riduzione, a partire dal 2008, del costo del lavoro attraverso un contenimento degli oneri impropri, sempre correlata al flusso di Tfr maturando conferito⁶.

7. Soggetti già iscritti alla previdenza complementare

La nuova disciplina sulla deducibilità dei premi e contributi versati e sul regime di tassazione delle prestazioni si applica anche ai soggetti che risultino iscritti, alla data del 1° gennaio 2007, a forme pensionistiche complementari. Per tali soggetti, inoltre, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del Tuir⁷. Infatti per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto al 1° gennaio 2007, ai sensi della menzionata disposizione del Tuir, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista da tale norma.

Ai lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e che risultino iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992, dal 1° gennaio 2007 si applicano sulle contribuzioni versate le stesse disposizioni vigenti per i nuovi iscritti, mentre ai montanti delle prestazioni accumulate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente a tale data. Per i montanti delle prestazioni accumulate a decorrere dal 1° gennaio 2007, il soggetto interessato può optare per l'applicazione del nuovo regime, ferma restando la possibilità di richiedere, sul montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007, la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006.

Roma, marzo 2019

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Patrick Cohen



⁵ La norma si applica previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

⁶ Nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legge n. 203/2005, conv., con modifiche, dalla legge n. 248/2005, come modificato dal comma 766 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

⁷ Secondo cui "gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti".

Documento sulle anticipazioni

SEZIONE 1 NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dal Regolamento del Fondo.

Art. 2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.PR 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente.
- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto Lgs 252/05 e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP "vecchi").
- 2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.
- 2.4. Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista, per ogni singolo caso e sono considerate valide solo quando risultino corredate di tutti gli elementi necessari.

Art. 3 - Importo dell'Anticipazione

- 3.1. L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue :
- fino al 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
 - fino al 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
- 3.2. L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.
- 3.3. L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con uno o più versamenti da eseguirsi previa richiesta al fondo.
- 3.5. Nel caso in cui l'importo che risultasse erogabile, al netto degli oneri fiscali, fosse inferiore a quanto richiesto dall'aderente, verrà dato seguito senza avviso alla liquidazione del minor importo nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa vigente (come sopra indicati), ovvero in relazione ai documenti di spesa sostenuti e documentati dall'aderente.

Art. 4 - Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1. L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della compagnia. In caso di adesioni con presenza di versamenti TFR e lavoratore antecedenti al 31/12/2000 occorrerà compilare anche la sezione "dati previdenziali e contributivi". La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.

- 4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Nel caso di espressa indicazione di coordinate bancarie intestate ad un soggetto diverso dall'aderente, non può essere dato seguito alla liquidazione dell'anticipazione.
- 4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà all'aderente avviso di integrazione.
- 4.4 L'eventuale documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli, dietro specifica richiesta da parte dell'aderente.
- 4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE 2

CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Art. 5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge e/o i figli.
- 5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro un anno dal sostenimento della spesa.
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata, unitamente al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e alla copia di un documento di riconoscimento:
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL di competenza, strutture accreditate o dal medico di famiglia) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento. A tal proposito può essere utilizzato il modulo già predisposto e disponibile sul sito internet della compagnia;
 - copia delle fatture, dei bonifici o delle ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere integrata con la seguente:

- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
 - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.
- 5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 5.7 Il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento. La documentazione di spesa definitiva dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile.

Art. 6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o dal beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile e la non titolarità, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa.
- 6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
- acquisto da terzi;

- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

La documentazione da produrre in aggiunta a quella indicata al precedente punto 6.2, al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e ad un documento di riconoscimento è la seguente:

- In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda: copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita unitamente all'impegno sottoscritto dall'aderente all'inoltro dell'atto definitivo non appena disponibile;
- In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa, la documentazione degli esborsi sostenuti e l'impegno all'inoltro in via definitiva, non appena disponibile, dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
- In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto, i documenti di spesa sostenuti o i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto dall'aderente all'inoltro dei documenti di spesa non appena disponibili. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato lo stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente; consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

6.4 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

6.5 Orientamenti Covip e casi particolari in tema di acquisto della prima casa di abitazione:

- L'usufrutto generale, quindi non la proprietà, non rientra tra le fattispecie che consentono l'anticipazione per acquisto prima casa. La nozione di acquisto della prima casa di abitazione comprende solo l'acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presenta rispetto alla proprietà carattere parziale;
- E' da escludersi la possibilità di ottenere un'anticipazione per acquisto prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge;
- L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente/figlio vi stabilisca la residenza;
- E' possibile erogare un'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto di abitazione in stato estero, purché l'aderente/figli vi stabiliscano la residenza;
- Non è possibile procedere all'acquisto della sola pertinenza;
- ove dall'atto notarile di compravendita risulti che per l'acquisto dell'abitazione l'aderente abbia utilizzato i proventi della vendita o della permuta di altro alloggio, l'anticipazione viene erogata esclusivamente per la parte del costo di acquisto non coperta dal ricavato della vendita o permuta del precedente appartamento;
- ove l'acquisto sia effettuato in separazione con il coniuge o il convivente equiparato, l'anticipazione viene erogata per l'importo della quota attribuita all'aderente;
- L'anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Art. 7 - Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

- 7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - perizie e sopralluoghi;
 - oneri di urbanizzazione;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
- 7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti, oltre al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, al documento di riconoscimento:
- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - c) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
 - d) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute ; e/o
 - e) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
 - f) In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, lo stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
 - g) In assenza dei documenti di spesa l'aderente può fornire i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto all'inoltro dei documenti di spesa non appena disponibili. In via definitiva, resta ferma la necessità dell'acquisizione da parte del fondo dei documenti di spesa definitivi;

Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

- 7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei diciotto mesi antecedenti la data della richiesta.
- 7.7 Orientamenti Covip e casi particolari in tema di ristrutturazione della prima casa di abitazione:
- È escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli);
 - Ove gli interventi di recupero edilizio riguardino la prima casa di cui l'iscritto è comproprietario con il coniuge in separazione o con il convivente equiparato, l'anticipazione viene erogata per una quota di spese corrispondente alla quota di proprietà.

Art. 8 - Ulteriori esigenze dell'aderente

- 8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
- 8.2 In tale ipotesi, alla richiesta di Anticipazione presentata mediante idonea modulistica e unitamente alla copia di un documento di riconoscimento non dovrà essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Art. 9 - Cessione del quinto e delega di pagamento

- 9.1 In presenza di uno o più contratti di finanziamento notificati al fondo (cessione del quinto/delega di pagamento), l'anticipazione potrà essere liquidata solo dietro rilascio della liberatoria dal parte della/e società finanziaria/e. Con la richiesta di anticipazione l'aderente autorizza pertanto la forma di previdenza complementare a comunicare alla finanziaria l'ammontare della posizione e altre informazioni utili all'espletamento della pratica. Eventuali contratti di finanziamento notificati al fondo e attivi al 31/12 dell'anno precedente alla data di richiesta, potranno essere riscontrati all'interno della comunicazione periodica. L'aderente in sede di richiesta potrà integrare la richiesta di anticipazione con apposita liberatoria, qualora ne fosse già in possesso.

Art. 10 - Documentazione definitiva

- 10.1 In caso di erogazione dell'anticipazione sulla base di documentazione provvisoria, il fondo provvederà a sollecitare l'aderente, mediante apposita comunicazione, ai fini del completamento della richiesta mediante documentazione definitiva. Qualora la documentazione definitiva non venga predisposta e inoltrata, resta a carico dell'iscritto l'obbligo di rimborso dell'anticipazione al lordo delle ritenute. Rimane, inoltre, a carico dell'iscritto la procedura per ottenere il rimborso dell'Irpef trattenuta e versata all'erario. Il fondo si riserva, inoltre, la possibilità di agire nei confronti dell'iscritto ai fini del recupero delle somme indebitamente acquisite.

Art. 11 - Dichiarazione di responsabilità

11.1 La Compagnia che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive. In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale documento la normativa vigente al momento della richiesta e le interpretazioni dell'Autorità di Vigilanza (COVIP) in tema di anticipazioni.

Art. 12 - L'accesso alle anticipazioni per i terremotati del centro Italia - Art. 48, comma 13-bis, del Decreto-legge 189/2016

12.1 Il decreto legge n. 189/2016, all'art. 48, comma 13-bis, introduce misure di favore per le richieste di anticipazioni alle forme pensionistiche complementari formulate da parte degli iscritti residenti nei Comuni, indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge stesso (e riportati di seguito), interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

12.2 A costoro si riconosce la possibilità di fruire delle anticipazioni per acquisto prima casa, ristrutturazione o per cause diverse (lettere b) e c) dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/05), prescindendo dal decorso degli 8 anni di iscrizione e con fiscalità agevolata, analogamente a quanto previsto per la causale delle spese sanitarie.

12.3 In particolare, la disposizione sopracitata consente ai soggetti interessati dal provvedimento la possibilità di richiedere, per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016 e fino al 24 agosto 2019, le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa e per ulteriori esigenze secondo le seguenti modalità:

- ai fini della richiesta non rileva il compimento degli 8 anni di iscrizione al sistema di previdenza complementare;
- alle somme erogate si applica la tassazione agevolata prevista per le spese sanitarie (v. Documento sul Regime fiscale);
- restano fermi i limiti percentuali stabiliti dall'art 11 comma 7, lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05 in relazione a ciascuna causale (acquisto della prima casa di abitazione o sua ristrutturazione nei limiti del 75% e ulteriori esigenze nei limiti del 30%).

12.4 Per le suddette anticipazioni non trova applicazione il regime di parziale intangibilità di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs 252/05 previsto per le anticipazioni per spese sanitarie.

12.5 Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 del Decreto legge 189/2016 rispettivamente ai commi 1 e 2:

- nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni, tra le altre, di cui all'art. 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti.
- le misure del Decreto legge, tra cui devono intendersi comprese anche quelle di cui all'art. 48, comma 13-bis possono applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

ALLEGATO 1 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

ALLEGATO 2 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO. 1. Campi (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo; REGIONE LAZIO. 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI); REGIONE MARCHE. 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20.

Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrone (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC); REGIONE UMBRIA. 69. Spoleto (PG).

Roma, marzo 2019

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Patrick Cohen



pagina bianca per esigenze tipografiche

pagina bianca per esigenze tipografiche

www.axa-mps.it